

## XIX.

## TORNATA DEL 21 APRILE 1891

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Prestazione di giuramento del senatore Scano — Presentazione di due progetti di legge, l'uno per approvazione di una maggiore spesa relativa ad un capitolo dello stato di previsione del ministero della guerra 1890-91; l'altro per convalidazione del regio decreto 23 agosto 1890, riguardante la ricostruzione di parte del palazzo demaniale detto il Broletto in Milano — Votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge approvati nella seduta precedente — Presentazione di un disegno di legge per l'approvazione della convenzione col Messico 20 agosto 1888 circa la nazionalità dei figli dei sudditi rispettivi; e di altro progetto per modificazioni di alcuni articoli del Codice penale — Discussione del disegno di legge per modificazioni agli articoli 389 e 390 del Codice di procedura civile relativi ai casi ed al rito del procedimento sommario — Dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia — Parlano nella discussione generale i senatori Griffini, Pierantoni e Parenzo ed il ministro — Presentazione di due progetti di legge per approvazioni di maggiori spese relative a due capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89 — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

Sono presenti i ministri del Tesoro e di grazia e giustizia; interviene in seguito il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Prestazione di giuramento del senatore Scano.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore professore avvocato Gavino Scano, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti sedute, prego i signori senatori Salis e Tolomei di introdurlo nell'aula.

È introdotto nell'aula il signor senatore professore avvocato Gavino Scano, il quale, udita

la lettura della formola di giuramento, risponde: *Come italiano e come uomo d'onore lo giuro.*

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore professore avvocato Gavino Scano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Presentazione di due progetti di legge.**

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge approvati dalla Camera dei deputati; uno per « Approvazione della maggiore spesa di L. 12,038 32 a saldo delle contabilità relative al capitolo

n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91»; l'altro per « Convalidazione del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7051, riguardante la ricostruzione di parte del palazzo demaniale *Broletto* in Milano ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione di questi due progetti di legge, i quali per ragioni di competenza saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni della legge 24 giugno 1888 sull'abolizione delle servitù di pascolo nelle provincie ex-pontificie;

Conversione in legge del regio decreto 10 agosto 1890, n. 7038, autorizzante alcuni comuni ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

#### Presentazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro guardasigilli.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome anche del presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, un progetto di legge per « Approvazione della convenzione fra l'Italia e il Messico del 20 agosto 1888, circa la nazionalità dei figli dei sudditi rispettivi, nati nel Messico od in Italia ».

Mi onoro di presentare anche al Senato un progetto di legge portante « Modificazioni di alcuni articoli del Codice di procedura penale », che riguardano soprattutto la materia della citazione diretta e direttissima, dei mandati d'arresto, e della libertà provvisoria accordata

dalla Camera di consiglio, e dei giudizi di appello.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di due disegni di legge: uno già votato dall'altro ramo del Parlamento relativo alla Convenzione col Messico del 20 agosto 1888, circa la nazionalità dei figli dei sudditi rispettivi, che verrà stampato e trasmesso agli uffici per il suo esame;

L'altro presentato dal signor ministro guardasigilli di sua iniziativa al Senato per modificazioni di alcuni articoli del Codice di procedura penale, che sarà pure stampato e distribuito ai signori senatori.

**Discussione del progetto di legge: « Modificazioni agli articoli 389 e 390 del Codice di procedura civile relativi ai casi ed al rito del procedimento sommario » (IV. 7).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazioni agli articoli 389 e 390 del Codice di procedura civile relativi ai casi ed al rito del procedimento sommario ».

Senatore FERRARIS, *ministro guardasigilli*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Prima di entrare nell'argomento di questo progetto di legge, io dovrei chiedere scusa al Senato di non aver potuto intervenire alla tornata di ieri.

Ma il Senato sa che tanto è il rispetto che io ho a questo alto Consesso, che qualora fosse dipeso da mia volontà, sarebbe vano che io chiedessi scusa, perchè il mio contegno sarebbe inescusabile.

Io però ieri non potevo assentarmi dalla Camera dei deputati, perchè dovevo, come ho fatto, rispondere ad una interrogazione.

Vengo ora all'argomento: Alcune parole così cortesemente rivolte al progetto di legge ed al ministro non mi permettono di dirvi.....

PRESIDENTE. Permetta, onor. ministro, che io faccia dar lettura prima del progetto di legge, poichè non ho ancora dichiarata aperta la discussione su questo disegno di legge.

Senatore FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Faccia pure.

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1891

PRESIDENTE. Allora domando all'onor. ministro se accetta che la discussione si apra sul progetto di legge proposto dall'Ufficio centrale, o se invece insiste perchè la discussione si apra sul progetto di legge da lui presentato.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Ma è precisamente di ciò che io stavo parlando. Io appunto dicevo che dovrei ringraziare la Commissione delle sue cortesi parole, ma siccome io dovrei anche aggiungere delle lodi alla relazione così perfetta quale venne fatta dall'Ufficio centrale, così il Senato vedrà la ragione per cui io mi dispenso dal prendere la parola su ciò.

In ordine al progetto di legge il Senato mi permetterà che io faccia due dichiarazioni, l'una di carattere generale e l'altra di carattere speciale.

La dichiarazione di carattere generale consiste in ciò, che le riforme le quali debbono e vogliono introdurre nella nostra legislazione sono amplissime e per la forma, e per il numero e per l'importanza dell'argomento.

Ma l'esperienza ci ha dimostrato come le riforme le quali si rivolgono a tutto un Codice, principalmente ad un Codice ordinato, richiegono tale e tanta diligenza e per parte di chi propone il progetto e per parte di chi lo deve studiare e deliberare, che difficilmente si riesce a quel compimento che è nel desiderio di tutti.

Se dunque il Codice di procedura civile richiedeva per mio avviso, e son lieto che anche a questo avviso si sia pregato l'Ufficio centrale, una riforma, una modificazione negli articoli 389, 390, ciò non significa che a tante altre disposizioni dello stesso Codice di procedura civile non si possa rivolgere l'attenzione per una riforma più o meno immediata; ma il desiderio che l'ordinamento del procedimento sommario incominciato fino dall'anno 1863 potesse venire a compiersi secondo il desiderio e il reclamo di tutti, m'ha indotto a presentarvi intanto le modificazioni a questi due articoli.

Una dichiarazione speciale io debbo fare per ciò che riguarda il progetto ministeriale e il progetto dell'Ufficio centrale.

Al certo tutti voi sapete che i due procedimenti formale od ordinario e sommario sono precisamente indicati e stati istituiti dalla legge perchè, col procedimento formale od ordinario si discutessero e spedissero le cause più com-

plicate e più gravi, e che invece col procedimento sommario si spedissero e si decidessero tutte le cause che richiedessero minore discussione.

Il carattere che distingueva e distingue secondo il sistema di procedura civile l'un procedimento dall'altro, sta in ciò: che in certo modo il procedimento sommario è quello che permette l'istruzione e la discussione alla stessa udienza. Ma molti inconvenienti erano sorti dal modo conciso e molto ristretto con cui l'art. 390 disciplinava questo procedimento sommario; quindi ne avvennero quelle varietà di esecuzione, di applicazione della legge, che tutti coloro i quali si applicano a materie giuridiche conoscono e non è necessario ripetere.

Io aveva nel progetto, che ho avuto l'onore di presentare al Senato, tenuta ferma questa distinzione in modo più assoluto. Io aveva creduto che si dovesse serbare più specificamente, più determinatamente codesta distinzione; ma il voto dei colleghi, mi permetto di chiamarli così, che ebbero a studiare questo progetto venne anche ad informarsi alla diversità di abitudini, di consuetudini che si sono introdotte; ed è pur noto che, sebbene il procedimento sommario si presentasse e si presenti nel concetto del Codice di procedura civile come straordinario, tuttavia in molte parti del Regno divenne quasi il procedimento ordinario, al punto che venne constatato dalla relazione dell'Ufficio centrale, e cioè che in talune regioni quasi il procedimento formale od ordinario sarebbe stato eliminato.

Dunque mi doveva necessariamente arrendere alla maggiore esperienza di quelli dei nostri colleghi che hanno avuto modo di poter conoscere quali necessità si presentassero circa il procedimento sommario ed a quali inconvenienti convenisse il riparare.

Ecco le ragioni per cui, senza abbandonare il mio concetto, io mi arresi e mi arrendo in massima al concetto dell'Ufficio centrale.

Mi permetterà l'Ufficio centrale ed il Senato una modesta riserva, non in tutte, ma in qualcuna delle parti modificate, e mi si permetterà che volta per volta, quando ciascun articolo verrà in discussione, io venga ad indicare quali sarebbero i miei intendimenti in proposito.

Lo dichiaro fin d'ora: si tratta d'una materia di rito nella quale si agitarono, si affaticarono gli uomini più esperti dal 1868 in poi.

Ebbene che differenza vi può essere nella scostanza? Nessuna. Si tratta soltanto di determinare, di foggare, di plasmare, se mi permettete l'espressione, questo modo di procedimento in guisa che allontani le sorprese d'una parte a danno dell'altra, ma che non pregiudichi menomamente quella celerità che è il principale scopo del procedimento sommario.

Dichiaro quindi di accettare che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale, salvo poi a fare quelle osservazioni che crederò in ciascuno degli articoli modificati.

PRESIDENTE. Allora si dà lettura del progetto quale è proposto dall'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:  
(V. stampato n. 7).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Il senatore Griffini, primo iscritto, ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Mi sono iscritto per parlare nella discussione generale di questo disegno di legge, non certo per oppugnarlo, avendo anzi il proposito di dargli, come gli darò, il mio voto con viva soddisfazione, confidando che altrettanto sarà per fare l'intero Senato, giacchè non si tratta d'altro che di troncare un danno lamentato da lunga serie di anni, e non solo dal 1868 quando cominciarono gli studi per toglierlo, ma fin da quando nel 1866 il Codice di procedura civile, insieme al Codice civile e ad altre leggi dello Stato fu posto in attività.

Come si può combattere questo progetto di legge, il quale, mentre fa cessare un male universalmente riconosciuto, raggiunge il duplice scopo di mantenere una ragionevole celerità nell'andamento del processo, assicurando insieme la retta amministrazione della giustizia, col garantire le parti contendenti da sorprese che pur troppo si lamentano, e riducendo nel medesimo tempo le spese al minimo possibile?

E questo ultimo risultato, io mi affretto a dichiararlo, è dovuto in special modo ad una modificazione proposta al progetto del Ministero dal nostro Ufficio centrale.

Il progetto è, come non poteva a meno di essere, assolutamente buono, sia per la competenza grandissima delle persone che lo elaborarono, sia per gli studi molteplici che intorno

a questo argomento sono stati fatti, e dei quali seppero approfittare coloro che ce lo presentarono.

È veramente deplorabile che si sia perduto tutto questo tempo, e che infrattanto le rovine, lasciatemi dire la parola, si siano accumulate; ma la cagione è nota a tutti, e fu avvertita e nelle relazioni che abbiamo dinanzi e nel discorso dell'onor. guardasigilli. La cagione sono le vicissitudini parlamentari.

Quattro volte, se non l'attuale, un progetto che aveva per intento la riforma del procedimento sommario, quattro volte venne portato in discussione, quattro volte si era lì lì per raggiungere la meta, quando la chiusura della sessione ci ricacciò in alto mare.

Questo mi consiglia a pregare gli onorevoli signori ministri di voler subito dopo la riapertura delle nuove sessioni, subito dopo l'incominciamento delle nuove legislature, esaminare i progetti che non hanno potuto essere condotti in porto nella legislatura o nella sessione precedente, scegliere i più urgenti, principalmente i più semplici, quelli che possono con maggior facilità farsi discutere ed approvare, e non solo riproporli immediatamente, ma tenervi dietro, insistere perchè siano discussi e votati nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, senza far troppo assegnamento sulla bonaccia. Adesso per esempio abbiamo un'epoca di tranquillità parlamentare; ma chi ci assicura della dimane? Non esiste un osservatorio meteorologico il quale segnali i cicloni che possono sommergere da un giorno all'altro la barca parlamentare o ministeriale.

Chiesi la parola col proposito di conservarla per non più di cinque minuti, esponendomi anche al danno di riuscire manchevole, danno però che sarà eliminato dalla grande abilità dei sommi giureconsulti che mi ascoltano, per i quali basta accennare una idea perchè essi la completino nella loro mente. Lo scopo che mi prefissi procurandomi l'onore di parlare innanzi a quest'alto consesso, si è di muovere una domanda e di rivolgere una preghiera all'onorevole ministro Guardasigilli, in argomenti che hanno la più stretta relazione con quello che noi abbiamo cominciato a discutere.

Io sentii con viva soddisfazione testè dal discorso pronunciato dall'onor. signor ministro che esso intende percorrere quella via che è

l'unica conveniente col sistema parlamentare, per poter fare le leggi reclamate dal paese, la via cioè di presentare successivamente piccole leggi, le quali di mano in mano tolgano i più gravi inconvenienti, e giungano a poco a poco a darci le desiderabili riforme.

Abbiamo udito con soddisfazione testè che l'onorevole ministro guardasigilli ha presentato un altro progetto di legge per riforma di alcuni articoli del Codice di procedura penale, i quali pure esigono urgentemente di essere modificati.

E anche relativamente al Codice di procedura civile esso ci assicura che fa degli studi e presenterà altri progetti.

Ma non c'è soltanto il Codice di procedura civile e quello di procedura penale che esigono riforme; c'è per esempio l'ordinamento giudiziario.

E relativamente a questo corpo di legge, noi abbiamo assistito recentemente ad un fatto che prova l'opportunità del sistema enunciato dall'onorevole guardasigilli e che si propone di seguire.

C'è stato proposto un progetto di legge vasto e completo sull'ordinamento giudiziario, ma non ebbe nemmeno l'onore della discussione.

Questo non avvenne certamente per difetto di merito intrinseco del progetto; ma unicamente perchè quella non era la via più opportuna da seguire col sistema parlamentare.

La domanda che io intendo rivolgere all'onorevole ministro Guardasigilli riguarda appunto l'ordinamento giudiziario; non mi addentrerò in questa vasta materia; ricorderò solo che dopo una larga discussione siamo riusciti ad avere una legge reputata dalla generalità, meno dai pochi interessati, opportunissima; quella cioè della riduzione delle preture, non poche delle quali situate in luoghi inospiti, e persino sui culmini delle montagne, non offrono al povero pretore nemmeno il mezzo di cacciare la noia studiando.

Vi sono effettivamente di coloro che oppugnano questa riforma e si capisce, ma è desiderabile che la legge che oramai possediamo venga applicata. Ora vi sono delle vociferazioni che rilevo.

Voi tutti, onorevoli senatori, avrete letto su per i giornali di pretesi propositi di mandare

alle calende greche l'applicazione di questa legge. E nel mentre gli uni dicono: se è stata convocata la Commissione avente l'incarico di preparare il progetto delle preture da sopprimersi, è segno che si vuole effettivamente applicare la legge; gli altri rispondono: tutto l'opposto, essendo noto che quando si vuole condurre, mi si permetta la frase un po' volgare, che quando si vuole condurre il can per l'aia, si nomina una Commissione. Io sono però intimamente convinto che per la lealtà che riconosciamo nell'onorevole Guardasigilli, egli non verrà meno al dovere che gli spetta, di applicare con la maggior sollecitudine possibile questa legge, e non si lascerà spaventare dalle ire di alcuni, i quali temono di veder soppressa la pretura nel comune del loro cuore. Egli non è certo l'uomo al quale si possa applicare il detto: *Propter vitam vivendi perdidit causam*. Esso sarà disposto anche a cadere, ma lasciando dietro a sé la memoria dell'energia colla quale avrà cercato di avvantaggiare le sorti del paese.

Se non che esistendo le vociferazioni, l'onorevole guardasigilli farà cosa grata alla nazione confermando pubblicamente davanti a questo alto Consesso quell'intenzione che io sono intimamente convinto essere da lui nudrita.

Passo ora immediatamente alla preghiera.

Il signor ministro si propone, come già avvertii, di presentare piccole leggi per modificazione anche di altre disposizioni del Codice di procedura civile, oltre di quelle relative al procedimento sommario.

Degli argomenti ve ne sono molti, ma io non ne enuncierò che pochissimi. Dirò del procedimento formale, che fa contrasto col procedimento sommario.

Se il sommario procedimento era avventato, troppo rapido e pericoloso, il formale è di una lunghezza che uccide; e se era poco opportuno molti anni fa, diventa inopportunistissimo adesso che gli affari vogliono esser condotti con grande rapidità.

Metterò subito in disparte questo argomento, perchè non voglio venir meno alla promessa che feci al Senato di essere breve.

Fra le disposizioni che maggiormente offendono nel Codice di procedura civile, sonvi quelle che riguardano la espropriazione forzata immobiliare.

Questo modo di procedere è costosissimo e lungo, e continue sono le lagnanze e le domande di riforma.

Fin qui non se ne fece nulla; ma io spero che l'onorevole Guardasigilli ci procurerà anche il beneficio della riforma del procedimento per le espropriazioni immobiliari.

Questo procedimento era già cattivo prima della riforma della tariffa giudiziaria, con la quale si tradussero in tasse di bollo le tasse giudiziarie che prima vi erano.

Tale trasformazione, fatta colle migliori intenzioni, e che in alcuni casi ha alleggerito l'onere dei litiganti, ha recato invece un grave aumento di spese nelle espropriazioni immobiliari e lo si capisce, pensando soltanto a questi tre atti, che sono parte integrante di quel procedimento; la sentenza di espropriazione, il bando, la sentenza di vendita. Tutti e tre uniti, formano un carico da camelli; e questo carico è costituito nientemeno che da tanti fogli di carta da lire tre e centesimi sessanta cadauno.

Ciò produce una spesa che è senza confronto maggiore di quella che si doveva sostenere negli identici casi prima della trasformazione delle tasse giudiziarie in imposta di bollo.

Non si può fare a meno di questi tre atti, ma siccome sono molto voluminosi, non sarebbe il caso, specialmente avuto riguardo agli altri atti che pur si debbono fare nel discorso processo, di intendersi col signor ministro delle finanze per ordinare una qualità di bolli diversa dall'ordinaria, da applicarsi soltanto a questi?

Considerate, o signori, che il procedimento di espropriazione immobiliare si fa tra due gruppi di persone, dei quali non si saprebbe dire quale sia il più infelice.

Un gruppo è costituito dai debitori che devono essere espropriati. Questi sono certamente dei miserabili se si lasciano portare via l'ultimo palmo di terreno che loro resta. È evidente, se non hanno mezzi per far fronte ai loro impegni, che tanto meno possano col proprio pagare enormi spese giudiziali.

Ma altrettanto infelici in molti casi sono i creditori procedenti, ed in genere i creditori, i quali sono chiamati a partecipare, se ne resta, al prezzo ricavato dalla vendita dello stabile, oggetto dell'esecuzione, perchè attese le condizioni miserrime nelle quali è posto il de-

bitore, non solo non ricevono le loro rendite, non ricevono la restituzione dei loro capitali scaduti, ma sono obbligati a fare delle spese, e per di più si vedono sfumare una parte di quelle garanzie ipotecarie sulle quali facevano assegnamento per essere pagati dei loro crediti; perchè le spese, specialmente per l'avvertita trasformazione delle tasse in bollo, eccedono quelle previsioni che essi hanno fatto allorquando si stipularono le ipoteche e le iscrissero.

Dopo la sentenza di espropriazione che deve contenere la lunga descrizione degli immobili e le condizioni della loro vendita, viene il bando nel quale deve ancora inserirsi la descrizione dei beni.

Infine viene la sentenza di vendita che deve contenere il bando ed ancora le condizioni della vendita, nonchè il processo verbale dell'incanto.

Su questo richiamo specialmente l'attenzione dell'onor. ministro.

Come si vede sonvi atti voluminosi i quali vengono ripetuti persino per tre volte.

Ma quale opportunità vi è, per esempio, di mettere nella sentenza di vendita il processo verbale dell'incanto?

Supponiamo che gli stabili siano molti, che siano stati divisi in molti lotti e vi sia stata una gara forte. In questo caso che è frequente, il processo verbale dello incanto riesce grossissimo. Ora quale opportunità esiste di avere sott'occhio, sia per il debitore che per il creditore, la storia delle offerte fatte?

Quello è un documento che non dovrebbe essere riprodotto in nessuno degli atti che si fanno nel procedimento di espropriazione d'immobili. Chi avesse vaghezza di vedere come è andata la gara, potrebbe all'uopo recarsi in cancelleria. Ecco soltanto in questa eliminazione una discreta diminuzione di spesa, avuto riguardo, non solo alla sentenza originale, ma alle varie copie occorrenti.

Io non dico che le avvertite sieno le sole modificazioni che possano essere portate al procedimento di espropriazione immobiliare; tutt'altro; io ho voluto citare le più salienti, quelle che possono ordinarsi con estrema facilità. Basta un articolo di legge nel quale si dica che la sentenza di vendita dovrà contenere soltanto quello che occorre perchè possa servire

come documento di provenienza al compratore. Passo oltre.

Ad un altro ordine di inconvenienti dà luogo il Codice di procedura civile, i quali se non hanno suscitato quel gridio, se non si sono resi così popolari come quelli delle espropriazioni di cui ho parlato, presentano però una grandissima importanza e sono quelli prodotti dalle disposizioni relative alla divisione.

Per gli articoli 990 del Codice civile e 884 del Codice di procedura civile, il tribunale, chiamato a decidere nei processi *familiae exercundae e communi dividundo*, può risolvere subito le questioni che gli sieno state presentate, e può invece rinviare le parti davanti al giudice delegato o davanti al notaio per tutte le operazioni della divisione. In fatto, almeno per quello che so io, si ordina sempre questo rinvio, non si approfitta della facoltà che avrebbero i tribunali di decidere le questioni che subito nel primo processo venissero loro sottoposte. Anzi credo che siasi ormai fatto generale il costume di non sottoporre altra questione nella prima citazione, se non quella di doversi dividere la tale sostanza. Se le parti sono rinviate al giudice delegato, questo alla sua volta rinvia davanti al notaio, e qui cominciano le dolenti note.

Un contendente defatigatore, supponiamo il possessore della sostanza, il quale cerchi di allontanare, possibilmente, il giorno nel quale debba rimettere le quote spettanti agli altri compartecipi, anche se ha il proposito di eternare la lite, vi riesce, se vuole.

Sfodera una prima questione davanti al notaio, il quale deve arrestarsi, come dovrebbe fare il giudice delegato. Il notaio rinvia al tribunale, il quale, richiesto della decisione soltanto di quel tal punto, può cominciare a proferire una sentenza interlocutoria. Quindi appello e possibilità di ricorrere in Cassazione, la quale può rinviare ad altra Corte d'appello.

Si possono perdere degli anni, e finalmente quando la controversia su questo primo punto sia risolta, succede che rinviate nuovamente le parti davanti al notaio, quel tale contendente tira fuori un'altra questione e si ritorna da capo.

È infinito il numero delle questioni che si possono elevare: questioni sull'attivo e sul passivo, sulle quote dei vari comproprietari, sulla

quota del coniuge superstite, sulla riducibilità del lascito al coniuge del binubo, sulle somme da conferirsi, ecc., ecc.

È notate che non c'è nessuna necessità di proporre due alla volta di queste questioni, basta proporre una, esaurita la quale si può passare all'altra.

Davanti ad un consesso come questo, non c'è bisogno di sviluppare maggiormente il mio concetto. Tutti comprendono che, se si vuole, si può fare in modo che una causa per divisione non finisca mai.

In Francia, per l'articolo 828 del Codice Napoleone, e per l'articolo 976 del Codice di procedura civile, le cose sono in diritto ancora più gravi, essendo inibito al tribunale di decidere le questioni che gli vengono sottoposte subito nella prima citazione oltre quella, se debbasi procedere ad una divisione. Esso deve rinviare. Ma la pratica giurisprudenza comprese talmente il danno derivante da questo divieto assoluto, che andò fino al punto di fare opposizione al disposto della legge.

Sembra una cosa strana, ma è una verità di fatto.

Il Dalloz sotto la parola « Succession » (Capitolo 7, sez. 3, art. 6 § 7, n. 1746) dice che « alcune Corti, urtando contro le parole della legge giudicarono valide le decisioni sopra punti controversi, pronunciate prima del rinvio. »

Se si volesse stare al testo preciso della nostra legge la quale non si spinge fino al punto a cui si spinge la legge francese, si potrebbe evitare o almeno diminuire il danno e lo potrebbero diminuire gli attori col proporre subito le questioni nella prima citazione, ed i giudici col risolverle; ma credo che allo stato delle cose non si possa sperare questo cambiamento, quantunque confortato dalla legge. Invece il cambiamento si otterrebbe subito mediante una semplice aggiunta all'art. 884 del Codice di procedura civile. Il comma da aggiungersi a quell'articolo potrebbe essere concepito così: « Anche prima di tale delegazione, però » (cioè della delegazione del giudice per le operazioni divisionali), il tribunale deve decidere le controversie relative alla divisione che le parti avessero proposte. »

In questo modo si potrebbe inaugurarne un sistema presso a poco uguale a quello che vigeva nelle provincie lombardo-venete prima

che avessero la fortuna di costituire parte del regno d'Italia.

Col procedimento d'allora ecco che cosa si faceva: nella petizione, che, come è noto, così si chiamava la citazione, l'attore proponeva, non soltanto che si giudicasse doversi dividere una sostanza, ma ancora che si determinasse la sua entità, che venissero stabilite le quote dei comproprietari, e si risolvessero tutte le altre questioni che aveva cura di esporre e precisare.

Quindi con una sola sentenza si decidevano tutte le questioni riferibili alla divisione. In una causa sola, dove adesso se ne possono fare venti, si risolvevano tutti i punti sui quali le parti avessero elevate e non risolte amichevolmente delle controversie relative alla divisione. Dopo, le parti, od eseguivano pacificamente la sentenza o si ricorreva alla esecuzione giudiziale.

Non aggiungo altre parole; solo raccomando le suggerite modificazioni, le quali si possono con facilità portare al Codice di procedura civile senza turbarne l'armonia e confido che l'onorevole Guardasigilli mi risponderà non soltanto su questo punto, ma ancora alla domanda che gli ho rivolto intorno alla soppressione delle preture.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Onorevoli colleghi! Io non prenderò parte alla discussione di questo disegno di legge; ne dico le ragioni.

Io fui sempre convinto che sia passato il tempo di tollerare le procedure che oggi regolano gli umani giudizi. Inoltre io non credo che il Parlamento possa disimpegnarsi dall'obbligo assunto nel 1864, quando a Torino delegati i suoi poteri al Governo perchè pubblicasse la procedura civile senza il voto delle due assemblee; affermò l'obbligo di procedere ad una riforma e ad una revisione pienissima del procedimento civile. Io penso che questo disegno di legge potrà produrre un po' di bene; ma contiene il danno di ribadire la esistenza del processo civile vigente.

Voi l'avete inteso, è un quarto di secolo che la iniziativa di un deputato, raccolta da parecchi ministri guardasigilli, tentò di modificare il rito sommario, il quale ha il solo difetto di prestarsi a sorprese tra le parti litiganti. Amore fu dipinto come un fanciullo bendato; le parti

contendenti debbono sapere le questioni da discutere, debbono conoscere gli atti: col rito sommario non sanno sopra quali documenti discutono la causa. Io rendo lode alla magistratura nostra, tanto paziente e giusta, che riescì colla sua prudenza in gran parte ad eliminare questo difetto. Presso quasi tutti i collegi giudiziali i magistrati presero il sistema di far prima chiamare la causa e poi metterla a discussione per un'altra udienza, dopo il deposito dei documenti e lo scambio delle difese scritte, che si dicono *comparse conclusionali*. In questo modo fu provveduto all'onesta amministrazione della giustizia. Le cose potevano ancora andare innanzi a questo modo; ma è utile che la consuetudine sia mutata in legge.

Io avrei voluto peraltro che questo disegno di legge fosse discusso più tardi. Io non intendo di fare proposte o di porre in discussione l'altissima indipendenza di questo eminente consesso, ma un congresso giuridico già convocato si riunirà fra pochi giorni in Firenze: questo tema fu scelto come un argomento delle sue discussioni. Se è vero che le leggi debbono essere l'espressione dei bisogni e della volontà del paese, sarebbe stato prudente l'aspettare che avvocati e procuratori, che giuristi e magistrati, accorrenti da ogni parte d'Italia sulle rive dell'Arno, avessero fatto sentire i loro desiderî, i loro voti, che pur potendo essere discordanti, avrebbero dato lume al potere legislativo.

Tuttavia riconosco che se il ministro proponente non pensò di usare questo riguardo al ceto dei giuristi, non possa un singolo senatore chiedere indugi.

Però non posso tacere le mie preoccupazioni: se il Governo avesse presentato questo disegno di legge come un provvedimento urgente promettendo maggiori riforme, lo avrei compreso. Invece sì parva legge è raccomandata sopra l'affermazione che i Parlamenti non sieno istrumenti idonei a fare Codici, ovvero a rivedere leggi organiche, sol perchè in gravi momenti, per l'urgenza della unificazione legislativa necessaria all'Italia prima divisa, si tollererà la delegazione dei poteri legislativi al Governo: eccezione che non è conforme al maggior dovere che ha ogni Parlamento di obbedire al suo ufficio, delegazione di poteri non più giustificata da gravi necessità. Perciò io, abban-

donando il tema di questo disegno di legge; ne prendo occasione per chiedere due cose di maggiore momento: la promessa di smettere il proposito dei piccoli disegni di legge, che furon dette leggine, perchè le medesime spesso divengono fra di loro contraddittorie per quel proverbio tedesco, che insegna, *chi vede l'albero non vede la foresta*; la promessa e l'impegno di preparare la riforma della procedura civile e la revisione delle leggi, esercitando una delle maggiori funzioni del potere legislativo, la sua ispezione sopra il potere giudiziario.

Ieri appena, mi risuona ancora all'orecchio la parola del ministro, l'onorevole Chimirri annunciò la necessità di rivedere la legislazione da poco tempo deliberata, sanzionata e pubblicata per dare esempio che si muta in un anno quel che si fece l'anno prima. Io vo' dimostrare che ora è tempo di mettere in movimento la prerogativa sanzionata nell'art. 73 dello Statuto del Regno. In questo articolo è scritto di competere esclusivamente al potere legislativo l'interpretazione autentica delle leggi: La vostra benevola attenzione m'incoraggia a ricordare l'importanza di questa sanzione, i danni, che potrà correggere, e l'organismo, che deve determinare. Finirò col proporre un ordine del giorno, che spero di vedere accettato dall'onor. guardasigilli e dalla Commissione, e votato dal Senato per raccogliere il frutto delle mie aspirazioni.

Contro il sistema delle leggine io penso che il Parlamento abbia il dovere di chiedere la rinnovazione generale del Codice di procedura e la revisione delle leggi.

Come sorse la legge di procedura, che ne governa e quali impegni contrasse il Parlamento voi ben lo sapete. Il processo civile, che visse in Europa sino alla rivoluzione francese, era il retaggio delle epoche precedenti: un sistema misto della risurrezione del diritto romano, delle vestigia delle abbandonate forme del giudizio barbarico, il ricordo delle osservate regole canoniche, che avevano aspirato all'universalità: era una procedura fastidiosa, molesta, pigra, sonnolente, oltre modo dispendiosa, corrispondente alla immobilità de' ceti, nei quali la Società era allora divisa, rispondente al predominio ambito dai giuristi. Essi, che avevano fortemente lavorato a ritorre la giurisdizione al feudo ed a reintegrare la potestà giudiziaria nelle mani del sovrano, vollero

conservare forme, che affermavano il loro predominio sociale.

La Rivoluzione francese per opera della Convenzione nazionale, nel delirio della novità, nella voglia di sfasciare tutto quello, che era ricordo storico, vagheggiò una procedura, che fu semplice, breve, armonica, e credette di averla introdotta dalla famosa legge 3 brumaio; anno II.

Era impossibile di lasciar sussistere l'antica procedura che ammetteva gli uffici venali ed ereditari, eccezioni e privilegi giurisdizionali, che recava il difetto di una rigorosa separazione tra il potere legislativo e il giudiziario, tra l'amministrativo e il regolamentare, le vessazioni delle sportule, l'eternità delle liti, le cavillazioni forensi.

La legge dell'anno II produsse grandi inconvenienti, perchè tolse il vecchio sistema del formalismo, ma introdusse quello dell'arbitrio.

Il disordine fu tale in breve tempo che la legge di fruttidoro rimise provvisoriamente in vigore l'Ordinanza del 1667, ed i suoi regolamenti; mentre il potere legislativo promise di studiare un migliore ordinamento di procedura.

Solamente nell'anno 1806 fu decretato il nuovo Codice di procedura civile, Codice che fu introdotto nella maggior parte degli Stati italiani.

Gli scrittori e tutti i giureconsulti, che esaminarono ed applicarono il Codice del 1806, giudicarono: che tanto la rivoluzione francese era stata felice nel suo capolavoro, che fu il Codice civile, altrettanto infelice nel tentativo di una buona legge di procedura, perchè conservò la vecchia pratica sovente priva di ragione, non evitò i mali antichi, non si mise in armonia con i bisogni della nuova società: fu procedura lunga dispendiosa, propizia alla mala fede, alle sorprese delle parti litiganti, temerarie e cavillatrici. Molti persino maravigliarono che potess'essere una società civile da quel Codice regolata.

Quando il fortunato avvenimento dell'unità italiana indusse i legislatori a preparare un nuovo Codice civile, si comprese il bisogno di dare opera ad un nuovo Codice di procedura.

Il Pisanelli chiamò a lavorare con se due magistrati; ma sorse la necessità politica di trasportare la capitale da Torino a Firenze, sorse la necessità di chiedere una detta dele-

gazione dei poteri legislativi. Il Codice civile era stato preparato da due Commissioni ed ebbe una larga discussione nelle assemblee; e pure si nominò una numerosa Commissione di giureconsulti col mandato di correggerlo raccogliendo i voti espressi dal Parlamento. Al Codice di procedura civile mancò questo lavoro preliminare di esame, perchè appena era stato presentato al Senato. Per vincere le difficoltà costituzionali fu detta legge provvisoria, di esperimento. Il Governo promise di preparare una maggiore riforma.

Io non voglio largamente riferire le aspre censure, che il Codice di Procedura civile meritò dalla Camera dei deputati, quando si discusse la legge eccezionale, che dava potestà al Governo di pubblicarla. I più rinomati giureconsulti, che erano deputati, fulminarono dei loro acuti strali quel disegno. Il Panattoni, che lasciò tanta memoria del suo acume in Toscana, lo disse un Codice alquanto più *solleticoso degli altri (risa)*. Adriano Amari, accennando alla grave questione, che la società italiana doveva risolvere, domandò: *Come mai era possibile che la Camera potesse accettare quel Codice?* Altri oratori ricordarono che il Bellot sin dal 1815 dando un Codice di procedura civile alla Repubblica di Ginevra aveva tolta la dualità dei procedimenti, sommario e formale, e che uno solo dev'essere il procedimento; ma celere, orale, salvo la potestà eccezionale data al magistrato di poter in pochi casi ordinare la istruzione scritta.

Il Mari in nome della libertà rivendicò il diritto della difesa individuale. Ei non voleva abolire la classe degli avvocati, ma voleva che il mandato giudiziario fosse facoltativo. Come, dico io, in una società, in cui il cittadino può essere arbitro, in una società, in cui i cittadini forniti di modeste condizioni possono sedere giurati ed arbitrare con un sì od un no della vita, dell'onore e della libertà dei cittadini, si può tuttora obbligare ognuno ed in ogni causa, meno quelle accese avanti le preture, a richiedere l'ufficio del procuratore? (*Sensazione*). Si deve rispettare la dignità dell'ordine legale, conviene rispettare la divisione del lavoro, per cui molti fanno professione dello studio delle leggi; ma chi ha la forza di sostenere da sé le sue ragioni, di potersi personalmente presentare davanti al magistrato perchè deve affi-

darsi ad altri? Quale ragione, quale bisogno vi conduce a ledere questa libertà della difesa, ch'è la maggiore delle umane libertà? (*Approvazioni*).

Questi voti furono applauditi dalla Camera dei deputati; e come tuttora, o signori, noi viviamo in una specie di aberrazione legislativa? Io non auguro liti ai mortali e molto meno a voi, onorevoli colleghi (*ilarità*); ma supponete, per esempio, che un Giuseppe Miraglia, il quale per tanti anni fu il primo magistrato dello Stato, vivente nelle supreme sfere del diritto, fosse citato da un litigante, il Miraglia non potrebbe andare da sé a difendersi, ma avrebbe bisogno dell'opera di un procuratore! Notarono di più gli oratori giureconsulti nell'assemblea elettiva, che data la unificazione del potere giudiziario pur rimanevano diverse Cassazioni; notarono che quelle magistrature aveano esercitata una podestà, che in parte correggeva gli affanni delle lunghe procedure, delle insidie forensi. La Cassazione di Torino sotto il nome del *travisamento dei fatti*, annullava le sentenze, la Cassazione di Napoli parimente le annullava, chiamando il caso *travisamento dei fatti*; quella di Firenze diceva la nullità *fatto snaturato*.

Molti deputati chiesero al potere legislativo la dichiarazione che simigliante nullità sarebbe rimasta ancora come arca santa per salvare dagli errori giudiziari, i poveri oppressi dalle spese di giustizia. Il Pisanelli rispose essere inutile una sanzione legislativa, perchè era impossibile il pensare che tanta tradizione, tanta uniformità di criteri giuridici potessero essere abbandonati dalle Cassazioni. Ed invece a poco a poco, malgrado l'ultima ed onorata resistenza della magistratura subalpina, tutti i collegi supremi disdussero tra i motivi di cassazione il travisamento dei fatti, dicendolo questione non pertinente a magistratura custode del diritto, come se il discutere dell'esistenza o no della cosa giudicata non fosse una questione di fatto (*Bene*).

E quando il disegno di legge per dare i pieni poteri venne nel Senato, il Siotto-Pintor disse che tutti gli Stati d'Europa non avevano un Codice di procedura *tollerabile*, e che il povero non poteva piatire. Il Pinelli chiese che fosse ripristinato il rito sommario che era stato eliminato nel disegno del Codice. La Commissione

delegata a rivedere il Codice restituì questo rito sommario, ch'era stato tolto.

Se adunque i pieni poteri furono dati per somma necessità politica, sotto condizione che per iniziativa della Corona il processo civile sarebbe stato rinnovato, come non provvedere a tale impegno?

Così il diritto giudiziario italiano meritò tutte le censure fatte al diritto giudiziario francese. Ma nella sua applicazione andò sopraffatto dalla prevalenza delle tradizioni, dagli usi antichi, dagli abusi dei fori, dalle consuetudini delle magistrature regionali.

Da Palermo a Messina, da Reggio a Ceprano, da Ceprano a Perugia, da Perugia a Firenze, da Firenze all'estremo confine delle Alpi sotto l'impero di un Codice unico di procedura si osservano tali discrepanze di giurisprudenza giudiziaria, tali discrepanze di consuetudine e di applicazione delle leggi, che, povero chi deve fare l'avvocato correndo da un punto all'altro del Regno! Se io volessi addurre esempi farei ridere, se non vi fosse da piangere.

Io citerò un solo esempio, la parte ultima della causa, la liquidazione degli onorari, il dovere di pagare.

Da Palermo a Napoli, da Firenze a Torino, vi sono usi assai differenti. A Napoli si vuole, per esempio, che il presidente non debba fare l'ordinanza di pagamento senza che prima sia sentito il Consiglio dell'ordine; e non basta, l'avvocato deve citare il cliente, che da lontano si deve presentare innanzi al Consiglio degli avvocati a discutere con l'avvocato che chiede. È strano! Quel cliente, che non poteva difendersi da sè avanti i magistrati, si deve personalmente difendere contro l'avvocato (*Risa*). Dopo questa audizione, il Consiglio darà il parere e l'avvocato andrà a chiedere al presidente il decreto. Se la parte si vuol opporre alla liquidazione, bisogna che si presenti avanti il presidente, e se questi non metterà in accordo le due parti, le rinvierà all'udienza; e così sorgerà una lite. E questa si chiama procedura di privilegio e di favore? (*Risa*). E quel povero cittadino che forse era un abile banchiere, che in materia di cambiali non poté comparire personalmente avanti il giudice per difendersi, due volte è condannato, forse dopo aver perduto la causa, a comparire innanzi al magistrato per pagare l'avvocato.

Se volessi addurre maggiori esempi, io potrei dalla citazione, ossia dalla prima chiamata dell'avversario sino alla Cassazione, indicare che su ciascun punto importante manca la concordia dei giudicati nell'applicare la vigente procedura. Questa dolorosa condizione, che danneggia i diritti e gl'interessi sociali, non è danno voluto dai magistrati: dipende in gran parte dalla facilità accordata dalla legge alle insidie, agl'inganni curialeschi, dall'irrazionale formalismo della legge.

Ma questo stato di cose è fatto peggiore dal grande sopraccarico delle leggi speciali, dagli abusi dei regolamenti, dalle Commissioni e magistrature speciali che distrussero l'unità del potere giudiziario, dando luogo a conflitti continui.

Vo' citare un solo esempio di quel che possa l'arbitrio del regolamento nel Regno italiano. Il Codice della marina mercantile composto di 461 articoli fu discusso nelle due Assemblee: fu opera lodatissima di legislazione, a cui per l'iniziativa del generale La Marmora lavorarono in Piemonte il Mancini e l'Accame. Questo Codice, che sanziona civili norme di diritto internazionale e di diritto marittimo, reca il solito articolo, in cui indicò: che sarebbe stato pubblicato un regolamento per la esecuzione del Codice stesso. Una sola volta furono modificati, ad iniziativa del deputato Randaccio, due o tre articoli del Codice. Votata questa leggina, il Ministero della marina volle rifare il regolamento per la esecuzione del Codice, e mentre il Codice diventò di 481 articoli, il regolamento del 1879 ne contiene 1079 (*Sensazione*).

Ed ogni giorno gli avvocati (questa specie vivente tanto bestemmiata (*Risa*), ma pur tanto necessaria alla Società), sono costretti a urtare in regolamenti, a respingerli come incostituzionali? Quale lavoro, e quali incertezze non addussero le questioni di incostituzionalità? I regolamenti sogliono correggere, aumentare le leggi. Cito, ad esempio, un caso: la legge non stabiliva quale sia il limite della spiaggia del mare. Vi era la patente di Carlo Alberto che fissava il lido a 65 metri dopo il massimo flutto del mare; altre leggi vigevano in altri Stati. Quella patente era diventata legge dello Stato subalpino aumentato dalle annessioni con la legge dei lavori pubblici del 1859. Ma nella

nuova legge dei lavori pubblici del 1865 la misura non fu riprodotta, onde le magistrature dovettero nei loro giudicati tenere conto delle leggi degli Stati antichi.

In Sicilia la zona demaniale del mare era stabilita per leggi aragonesi e misurata dal tiro della balestra. Per impedire discordanze il regolamento del 1879 volle fare quello che la legge soltanto poteva.

Il Ministero della marina da chi fece sottoscrivere questo regolamento di 1079 articoli? Dal mio onorevole amico il generale Bonelli in un momento, in cui egli, essendo ministro della guerra, tenne il Ministero della marina. (*Sensazione*).

Ma non basta; dopo questa nuova sovrapposizione di abusati regolamenti, malgrado l'indecisione della giurisprudenza, la pluralità delle consuetudini, la pluralità delle cassazioni, e gli abusi regolamentari, sembrò che fosse per sorgere un baleno di luce e che la giustizia dovesse diventare facile, concorde nella spedizione dei responsi.

Il Parlamento adottò la legge abolitiva del contenzioso amministrativo; ma rimase il Consiglio di Stato a giudicare dei conflitti, e il criterio amministrativo prevalente sperdè il vantaggio sperato dalla riforma.

Una legge iniziò l'embrione di una cassazione unica, ma a questo embrione della cassazione rimasto dimezzato, sorse di fronte una nuova giurisdizione, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato. Giovane, venuta ultima nella confusa famiglia delle giurisdizioni, già tra le fasce si dimena cercando quale sia l'*atto definitivo*, che debba dare luogo alla sua competenza tramezzo il vortice di atti amministrativi mal redatti e illegali. Alla fine fu creduto che coll'unico Codice penale, almeno per una sola parte della legislazione, si avrebbe concordia della giurisprudenza. Ebbene, ho qui presente una delle relazioni che si vogliono abolire, ma che pur danno lume per sapere quello che compie di lodevole il potere giudiziario. Io vi lessi con dolore che appena per la grande mole dei processi si crearono due sezioni, l'una per le materie minori e l'altra per le maggiori, tra i due collegi e il pubblico ministero non fu possibile accordo. Su di che? Nelle questioni fondamentali, per esempio, l'ammissibilità del ricorso.

Un nostro illustre magistrato nella relazione

annuale scrisse: « che si aveva avuto torto di menare grande scalpore delle discrepanze tra le due sezioni, perchè era cosa d'importanza *molto secondaria* la questione di procedura sulle condizioni di ammissibilità dei ricorsi. Come il sapere se contro di un cittadino rimanga la cosa giudicata e sia tolti a lui libertà ed onore, o se gli resti ancora aperta una porta per chiedere giustizia sia cosa d'importanza secondaria. E quel magistrato espose questa fiducia, che uno scambio di idee, un'amichevole discussione delle opinioni opposte fra tutti i magistrati del supremo collegio, fossero atti a far cessare soluzioni discordi. Invocava questo espediente con queste parole: *obliando*, egli aggiunse, *che le prescrizioni di rito hanno sempre qualche cosa di empirico, di arbitrario e che intorno ad esse più che il vero, il certo è precipuo bisogno dei litiganti* ». Il rito è arbitrario? Che parole sono queste!

Il processo è tutto un ordinamento logico, giuridico, economico e politico; arbitrario è il dire che, nell'applicarlo non il *vero*, ma il *certo* sia precipuo bisogno dei litiganti. Quando il magistrato dice, che la legge non è il vero pensiero del legislatore, ma quello che la magistratura vuole offrire come cosa certa ai litiganti, allora il potere giudiziario si pone sopra il potere legislativo.

Vi sono nel sistema costituzionale freni per moderare la discrepanza della giurisprudenza e ricondurre le leggi alle loro origini?

Io vi prego di ricordare l'articolo 73 dello Statuto sempre abbandonato, quasi dimenticato dal potere legislativo, il quale reca: *L'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo*.

Cercate nella raccolta delle leggi quante volte dal 1849 in poi il Governo presentò leggi interpretative; poche, rarissime volte, soltanto e quando si trattò di far fruttare di più il gettito delle imposte (*Segni di diniego da parte del relatore dell'Ufficio centrale*).

Non mi reca meraviglia che l'avvocato generale erariale accenni a dire che vi sia stata qualche altra proposta per fine diverso. Ma che giova? Se in 43 anni, dal 1849 a questa parte, quattro o cinque casi di leggi interpretative si possano additare, non si dirà che si fece uso di una funzione costituzionale, di cui ora ricorderò,

più che agli altri a me stesso, la importanza grandissima.

L'art. 73 dello Statuto è simile all'art. 28 della Costituzione del Belgio. Perchè fu sanzionato? Quale ufficio deve compiere? Bisogna rimontare all'azione del Governo assoluto. Quando sotto il potere regio le Corti trovavano dubbia una legge, da cui dipendeva la occasione di una controversia, sottoposta al loro esame, rinviavano le parti a *pourvoir par-devers le roi*. Era questo il sistema di *un référé* al legislatore fondato sul principio del diritto imperiale, che rimetteva l'interpretare le leggi a colui che aveva la potestà di farle. E ciò s'intendeva: non erano i giudici delegati del re, fonte di tutti i poteri? Simigliante istituzione sotto altre forme si riscontrava nei Governi assoluti, nei quali era divisa l'Italia.

Nell'ordinamento politico della rivoluzione i legislatori vollero conservare ai giudici l'ufficio di ricorrere al legislatore ne' casi di ambiguità e di difetto nella legge; ma sanzionarono la divisione dei poteri.

La legge del 24 agosto 1790, anno II, che proibì ai giudici di fare regolamenti, all'art. 12, comandò al legislatore di ricorrere al potere legislativo ne' casi di legge dubbia. Questo sistema della interpretazione obbligatoria fu di nuovo sanzionato nella legge del 1° dicembre 1790. All'art. 91 fu comandato che quando una sentenza fosse stata cassata due volte e che un terzo collegio avesse giudicato conformemente ai precedenti magistrati, la questione dovesse essere portata al potere legislativo. La regola dell'interpretazione obbligatoria produsse gravi inconvenienti. Il legislatore spesso diventava giudice; i poteri erano confusi; la giustizia pativa grandi more.

Se le due Assemblee non si mettevano d'accordo sul nuovo testo della legge invocata, il processo non poteva aver termine. Era pericoloso che un ministro proponente avesse dovuto proporre per legge una soluzione, che influiva direttamente sul diritto privato.

Per questa considerazione il sistema della legislazione francese mantenuta dalla Costituzione dell'anno IV fu abbandonato sotto il reggimento costituzionale, che andò trionfando nel secolo nostro. La interpretazione non fu più obbligatoria, nè doveva essere richiesta dal potere giudiziario; diventò una funzione

ispettiva, ma doverosa del potere legislativo sul giudiziario. Non dev'esser fatta caso per caso; ma come revisione e correzione allorché i tribunali pronunziano decisioni contraddittorie e l'esperienza provi che l'oscurità della legge è tale che accende liti incessanti. Questa funzione ispettiva dipende dalla divisione ed armonia dei poteri. La legge sanzionata, poi pubblicata, dev'essere applicata dai giudici. Il magistrato non può giudicare della legge. Il potere giudiziario e l'esecutivo sono legati dalla legge; anzi il potere giudiziario non ha iniziativa alcuna, perchè lo pongono in movimento il delitto nella materia penale e l'istanza della parte nella civile. Come il potere legislativo controlla gli atti del potere esecutivo, così deve rivedere le leggi, migliorarle, chiarirle e interpretarle come regola generale, quando terminati i processi con singole sentenze, le difformi decisioni appalesano la incertezza del magistrato nel comprendere la volontà della legge.

Se dunque noi abbiamo nella nostra Costituzione in conformità di quella del Belgio la potestà ispettiva per correggere le discrepanze continue, costanti della giurisprudenza, come non procedere alla revisione legislativa? Perchè questa funzione costituzionale, che è la più bella e la più grandiosa della potestà legislativa, essendo l'ispezione della sovranità nazionale, fonte dell'azione del potere giudiziario, non si pose, nè si porrà in azione? Qui ripeto un antico mio convincimento: perchè manca l'apparecchio delle assemblee legislative a questa grave azione. I Governi propongono i disegni di legge, che debbono soddisfare al momento psicologico della vita politica, spesso sono ispirati dalla ambizione di un ministro, che ne' suoi entusiasmi non di rado sfortunati spera di poter tramandare il nome suo come riformatore ai posteri. Le leggi, iniziative individuali, spesso sono mal redatte e confuse. Studiate da legislatori non sempre esperti, urtano con le leggi esistenti, riescono confuse ed incerte nell'applicazione. Un ministro prudente, che vuol fare le cose a modo, nomina tutto al più Commissioni di giureconsulti scelti fra le due Assemblee, vi unisce magistrati distolti dai loro uffici, e deputati che vanno e vengono, presi talvolta secondo le esigenze dei partiti, queste Commissioni plenarie, temporanee presso i Minister

appalesano una grande confusione di criteri, perchè essendo speciali, ordinate per un dato oggetto, non hanno tradizioni, non sempre hanno l'accortezza di coordinare la nuova legge col diritto vigente.

Ho veduto in azione alcuna di queste Commissioni ed ho potuto conoscerne i peccati. E se poi si volesse sapere che cosa costarono, ci sarebbe da dire che si fece sciupo di capitale.

Alcuna volta, lo dirò, queste Commissioni riescono d'impedimento al libero svolgimento dell'azione deliberante delle assemblee. Quando un ministro anche in buona fede, credendo di rendere omaggio all'ingegno, ha reclutato dal Parlamento il fiore dei deputati, le api migliori del legislativo alveare (*risa*) ed ha presieduta la Commissione e con essa si è intesa sopra un progetto di legge, le assemblee s'incontrano con le colonne di Ercole. I membri della Commissione respingono gli emendamenti, si attengono al lavoro prima concertato col ministro.

Nè si obbietti che il Consiglio di Stato è consultato sopra i disegni di legge. Non è mio pensiero di togliere questo ufficio a quel Consenso. Invece io intendo di far sorgere un Consiglio superiore, che prepari i lavori per la revisione delle leggi nazionali. Questo lavoro non si addice alle molteplici, svariate occupazioni del Consiglio di Stato, che in secondo esame in ogni modo potrebbe attendere al suo dovere.

Ho detto che quel Consesso è troppo gravato; infatti quando si delibera una legge, tra noi se non s'impone qualche nuovo dovere ai pretori (*risa*) si aggiunge: udito il Consiglio di Stato. Povero Consiglio di Stato, udito, assordato, richiesto ogni giorno per infinite cose, ha esso il tempo per fare tutto con ponderazione? E il sistema delle Commissioni speciali non dimostrò il dovere di risparmiare il Consiglio di Stato? La mia proposta è poi raccomandata da quest'altra considerazione: tutti i ministri hanno consigli presso di loro; perchè il ministro di grazia e giustizia non deve avere presso di sé un alto consiglio superiore, lontano dalle vicende della politica, che si chiamerà CONSIGLIO SUPERIORE DI LEGISLAZIONE? Il quale studiando le decisioni nei loro motivi, le discrepanze di giudicati, i conflitti e le questioni di competenza potrà preparare la restaurazione del pensiero del legislatore, indicare le correzioni necessarie

per rendere le leggi chiare e spedite nell'esecuzione.

Io formerei detto Consiglio per la preparazione e la revisione della legislazione in un modo molto semplice e senza ragione di spese per evitare la questione delle economie. Vi hanno nel paese magistrati, quali gli onorevoli senatori Miraglia, Bonelli e Salis con altri, che varcata l'età di anni 75 dovettero per ragione di legge ritogliersi dall'opera diurna dell'amministrazione della giustizia: simiglianti magistrati potrebbero aver seggio nel Consiglio.

Accanto a questi magistrati potrebbero esser chiamati parecchi giureconsulti eletti dai Consigli dell'Ordine delle Corti di appello sopra la lista degli avvocati di Cassazione. Alcune Facoltà di diritto potrebbero eleggere professori. Infine il Consiglio potrebbe secondo gli obbietti chiamare presso di sé abili funzionari amministrativi per le parti tecniche delle leggi. Così sarebbe anche ridotto il cumulo eccessivo di lavoro dato al mio onorevole amico avvocato generale erariale, al senatore Costa, il quale, capo di un ufficio nato in un momento di giusto male umore parlamentare, oggi è il più grande personaggio che esista nel Regno d'Italia. (*Risa*). Se l'anima mia fosse capace d'invidia, invidierei l'avvocato generale erariale.

Ricordate che quell'istituto nacque per provvedere ad un principio di alta moralità, per impedire che deputati cercassero di essere prescelti dal Ministero a difendere le cause dello Stato riscuotendo vistosi onorari; fu creato per dare posto a magistrati superflui per numero, dopo che il P. M. non fu più obbligato a dare requisitorie nelle materie civili.

Questa avvocatura erariale, nata da così umili origini, come il granello di ghianda che diventa l'albero maestro dei bastimenti; tocca ora tutte le cose umane e divine; combatte contro tutti per gli interessi dello Stato; è Pubblico Ministero innanzi la quarta sezione del Consiglio di Stato, è l'opinante in tutte le controversie del Governo. Non vi è regolamento compilato, il quale non imponga alle Amministrazioni il voto dell'avvocatura erariale, mentre le leggi dicono: *udito il Consiglio di Stato*.

Ad onore del vero debbo dire, che spesso l'uomo dal carattere mite e tranquillo corregge i difetti degli ordinamenti, ma Alessandro di

Russia diceva ad una celebre donna, che voleva governo paterno: *io sono un fortunato accidente nella vita dei popoli (ilarità)*. È liberale, è corretto tanto cumulo di attribuzioni?

Quale meraviglia se leggi affrettate, contraddittorie, mal comprese nella giurisprudenza, distolte dai regolamenti, spesso erroneamente applicate per pareri amministrativi accrescano le liti, facciano il discredito della giustizia? E chi vorrà accagionare di questi danni gli avvocati e i procuratori?

Il *milite della legge* fu deriso dalla commedia di Aristofane alla satira latina, dalle *Mosche* di Aristofane ai *Plaideurs* di Racine; ma non sempre a ragione. Di recente ho letto un articolo di scrittore americano, l'*Homer Greene*, pubblicato sulla *The American Review* con questo titolo: *L'avvocato può essere onesto?*

Nessuna cosa è più ridicola di quella di volere ferire tutto un ordine rispettabile: gli avvocati sono onesti, ve ne possono essere di disonesti. Il grande aumento degli avvocati, i poco severi studî, le agevolezze nell'ammissibilità all'esercizio, vanno peraltro creando un vero ceto di *proletari della parola (bene)*.

Il censimento del 1871 ci dice che gli avvocati sono 17,000, ma vi furono forse compresi quelli che vanno per le magistrature e per altri uffici? Non saprei dirlo.

L'argomento principale addotto dallo scrittore americano, che si rivolse all'avvocato la medesima domanda che Amleto fa ad Ofelia: *Sei tu onesta?* io potrei fare a chicchessia su questa terra.

Gli avvocati, osserva lo scrittore, sanno le leggi; eppure consigliano liti, nelle quali una delle due parti deve aver torto.

Come può l'avvocato sconsigliare la lite quando un solo articolo di legge provoca difformi interpretazioni? Se le decisioni sono sempre mutabili, l'avvocato dirà al cliente: tentiamo, perchè non di rado è vero il detto di Anton Fabro: *sententia autem est casus fortuitus*. Ieri sedevano alcuni magistrati, oggi ve ne hanno di nuovi, che muteranno pensiero.

I magistrati, che mutano la giurisprudenza, o confessano un danno prima consumato o lo compiono dopo. Quindi in ogni modo se la disonestà ci fosse, il difensore avrebbe molti complici, principali i legislatori, che non rive-

dono le leggi, complici necessari i magistrati, che non indovinano il pensiero della legge.

Nelle moderne condizioni della società nostra chi fa lite è un pazzo. Giov. Batt. Vico scrisse che i giudizi nel corso della storia si dividono in tre categorie: giudizi *divini*, quando i sacerdoti avevano la giustizia nelle mani; *eroici* quando imperò la forza, *umani* quando impera la ragione. Davvero la ragione governa adesso i giudizi, e non la follia?

Un avvocato di Colmar che aveva fatto molti denari colla professione, morendo fece un testamento, con cui legava tutto il suo patrimonio all'albergo dei pazzi, perchè scrisse di fare una restituzione (*ilarità*).

Il Ministero ci ha indicato l'opera di revisione che prepara. Siamo in un periodo di raccoglimento, dobbiamo correggere leggi da poco pubblicate per non aggravare i comuni, per non far rimanere leggi non eseguibili. E sia pure! Se il Parlamento sarà chiamato a correggere leggi che volle, perchè non dovrà correggere leggi ordinate per pieni poteri, imposte al paese per delegazione fatta al Governo dal potere legislativo? Ecco lo scopo del mio ordine dal giorno. Desidero veder sorgere un Comitato di studio, di revisione delle leggi.

E per non abusare più oltre dell'attenzione dell'assemblea, desidero che la legge in discussione sia considerata come un espediente legislativo. Essa non lascia in vita, nè il rito sommario, nè il formale, li fonde entrambi.

Devesi per l'indole del tempo, che ha nome dal vapore, dall'elettricità, dal telegrafo, dalle ferrovie, studiare un serio rinnovamento del processo civile. Con la celerità occorrono altri supremi rimedi. Il pane della giustizia non deve essere il pane del ricco. Provvediamo agli umili. Il sistema, che rende le spese di giustizia aumento del Tesoro dello Stato, rimonta a Caligola, che impose la quadregesima sulle liti. Si rinvennero le medaglie romane battute in onore di Galba, che l'abolì.

Lo Smith, nella *Storia dell'economia politica*, narra che i despotti dell'Asia e i Governi feudali fecero della giustizia un forte reddito di Stato.

Come mai è possibile perseverare nell'obbligo della carta filigranata sino a tre lire e sessanta quando spesso si trattano cause di modico valore? Crede lo Stato, che non isteriliscano le fonti della ricchezza nazionale tali

esorbitanze? Non è tempo di discutere se l'ufficio del difensore debba tuttora essere obbligatorio? Io lo vorrei facoltativo; vorrei rispettato il diritto della libertà umana.

L'istruzione della causa dovrebbe esser fatta in un modo semplice ed orale. Bando ai numerosi incidenti! Vorrei che innanzi ad un giudice delegato le parti fossero obbligate ad accordarsi sulla verità dei fatti. Vorrei introdotto il sistema dell'opinamento, non a modo strettamente romano; ma in modo più semplice. Confessati i fatti le due parti dovrebbero proporre le questioni di diritto.

Dopo le medesime i difensori o le parti direbbero le loro ragioni. I giudici dovrebbero dare le risposte di diritto e le decisioni come opinamento. In brevissimo tempo e con scritture le parti dovrebbero fare le loro osservazioni, lette le quali, sarebbe deliberata e pubblicata la sentenza. Con queste norme sapientemente studiate la selezione si opererebbe nella professione; solamente i sapienti, perchè forti, rimarrebbero accreditati.

La verità storica dei fatti e l'opinamento farebbero cessare gli appelli, le nuove prove, le vane speranze di revocazioni, i replicati ricorsi in Cassazione; cesserebbe il bisogno di dar ufficio di magistrati a quell'immensa falange di giovani, che si rifugia ne' tribunali, perchè non spera maggiore fortuna nel mondo.

Felici voi, magistrati, che sedete qui dentro perchè viveste in un tempo, in cui la toga era il grande onore delle famiglie, onore spesso tradizionale. Altre passioni, altre ambizioni distrussero quella di voler sedere da giudici.

Per volere ottimi magistrati bisogna ricordare il corretto principio di economia: pochi, sapienti ben remunerati. Allora si avrà il regno della giustizia nella nostra terra!

Onor. ministro guardasigilli, noi dei grandi uomini spesso non ricordiamo le virtù e le opere, ma brevi parole ed episodi. Marco Minghetti disse un giorno: se dovessi toccare una sola pretura in Italia, prenderei il passaporto e me ne andrei in America. Da qualche tempo non si vogliono che leggine; ma si toccano le preture, non le Corti di appello e le Cassazioni. Toccate, rivedete, correggete le leggi organiche; eliminate una procedura, arte di stanchezza, di cavilli, di mezzi delatorii, guasto dell'economia nazionale. Voi, onorevole ministro, lo potete.

Ne sapete il perchè? Ne avvocato, nè magistrato, potete risalire dopo l'iniziativa di un'opera immensa la bella collina di Superga, e dalla vostra campagna dire: se non vinsi, lottai; e commisi un grande e nobile mandato ai miei successori. Ma per l'amor di Dio, non vi smarrite in povere leggine. *Excelsior* sia la parola d'ordine. Ai forti magnanime cose si addimandano.

E perciò concludendo io dico: divertitevi, signori senatori, col vostro zelo e con la vostra pazienza a discutere questo modesto disegno: io non me ne occuperò punto.

Nell'esercizio della professione dissi buono il rito sommario, quando ebbi onesti avversari; noioso il formale quando incontrai avversari indugiatori. Maggiori inconvenienti sono da ritogliere.

Ricordai l'art. 73 dello Statuto, che sanziona la potestà ispettiva del potere legislativo sopra il potere giudiziario. Questa forza ispettiva non rimanga più inerte.

Una breve legge costituendo un Consiglio superiore di preparazione e di revisione delle leggi preparerà un degnissimo lavoro. Il Consiglio esaminerà gli annali giudiziari, le opinioni dei giureconsulti, preparerà l'interpretazione autentica la revisione delle leggi e dovrà preparare la riforma del Codice giudiziario, promessa solenne tramandata da una generazione in gran parte estinta, sopra il cui sepolcro i viventi legislatori non possono fare una confessione d'impotenza.

Associando la promessa della riforma alla deliberazione di questa legge non si riaffermerà la procedura vigente come legge definitiva.

Mi ascolterete? Ne sarò lieto. Non mi ascolterete? Non mi darò vinto. Il tempo passa veloce ed io seguirò il sistema inglese.

Già tre volte accennai la necessità di dare moto all'art. 73 dello Statuto; ma ne parlai occasionalmente. I governanti neppure mi risposero. Questa volta ne discussi largamente. L'idea farà cammino; i mali si aggraveranno; e se mi direte di no; io potrò esercitare la prerogativa dell'iniziativa parlamentare.

Spero però che questa parola scortese non mi possa venire da un giureconsulto dotto, da un cittadino venerando, come l'onor. Ferraris.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. guardasigilli.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Comincerò dall'art. 73 dello Statuto, e credo di dover prendere la parola sopra questo argomento, come quello che viene quasi a riassumere una grande parte dell'eloquente discorso che noi tutti con grandissima soddisfazione abbiamo udito.

L'art. 73 dello Statuto, senza assorgere alle origini dei patti fondamentali che lo precedettero, ha questo unico scopo, almeno a mio avviso, di escludere che i pronunciati dei magistrati potessero avere altra efficacia, altra forza che non fosse quella del caso speciale su cui si è pronunciato.

La legge ha dovuto necessariamente consacrare la intangibilità dei pronunciati per riguardo ai rapporti fra i litiganti. E quella sentenza fa legge, ma si dovevano temere e si temettero gli esempi degli antichi Parlamenti francesi, ed anche di altre magistrature non appartenenti a quella nazione, che si erano arbitrati di fare in modo che le loro idee, le loro opinioni fossero obbligatorie per tutti.

Onde, a mio avviso, e senza che voglia per ora pronunciarmi sull'ordine del giorno dell'onorevole Pierantoni, l'art. 73 sancisce unicamente questo principio, che, cioè, la obbligatorietà per tutti i cittadini della interpretazione della legge appartiene soltanto al potere legislativo.

Ma se dal campo del diritto positivo e certo che sta scritto nell'art. 73, noi vogliamo per un momento spaziare nella teoria, gli egregi senatori che mi ascoltano, e che sono maestri in questa materia, ben sanno quali e quante gravi questioni si siano sollevate intorno all'essenza dell'interpretazione autentica. Imperocchè ne veniva sempre la necessità di disaminare quale dovesse essere l'effetto di questa interpretazione autentica che aveva risolto i dubbi, in ordine ai fatti che si fossero già compiuti, e ne veniva anche questo inconveniente, cioè, che quei fatti che fossero coperti dalla transazione o dai giudicati divenuti irrevocabili, si troverebbero di fronte ad una legge che avrebbe mutato le loro intrinseche condizioni.

Ma riserbandomi di venire a parlare su quest'argomento, allorchè dirò alcune parole sulla proposta fatta dall'onor. Pierantoni, mi permet-

terò di rientrare nel modesto confine che è tracciato dal progetto di legge che vi ho presentato.

Io aveva, nelle poche parole premesse alle dichiarazioni con le quali accettavo in massima il progetto dell'Ufficio centrale, accennato come ad un metodo, al dover procedere piuttosto a ritocchi di leggi speciali, anzichè ad avere l'ambizione di voler riformare l'intero Codice, e mi sembrava che il principio e la disposizione fossero stati collaudati e confermati dall'esperienza; ma mi avveggo che quella mia opinione non trova un consenso in tutti, imperciocchè data la necessità di ricorrere ad una riforma, ad una modificazione di un articolo speciale, viene in campo l'opportunità e la convenienza di estendere lo stesso sguardo scrutatore e la stessa efficacia di modificazioni anche a molteplici altre parti dello stesso Codice, di cui si stralciarono alcuni degli altri articoli. Sì, è vero.

Io, se percorro coll'esperienza che mi ha dato la lunga pratica giudiziaria, trovo molte parti del Codice di procedura civile, che potrebbero essere materia di discussioni, di modifiche e di riforme; ma due cose io debbo considerare. In primo luogo prendo esempio precisamente dai due principali argomenti dell'onor. oratore che prese primo la parola; tutti questi argomenti che si vorrebbero modificare e semplificare attingono a molte altre leggi che hanno col Codice di procedura civile e col Codice civile un'attinenza abbastanza stretta.

Infatti la materia delle divisioni, è materia molto esaminata nella pratica; e se ho da dire, senza volere entrare nell'argomento, perchè questo mi trarrebbe fuori del proposito che mi sono segnato, se ho a dire, ripeto, le disposizioni dei codici civili italiani hanno preso troppo delle abitudini dei Codici civili francesi. Presso quella nazione i notai hanno un'importanza, che, salvo sempre il rispetto dovuto a quella nobile professione, non hanno ancora potuto acquistare nel nostro paese.

I notai là s'impadroniscono talmente degli interessi e dei rapporti che possono essere fra coloro che richiedono l'opera loro, che la maggior parte delle divisioni si fanno per verbali e vengono sempre a concretare le quistioni che debbono esser decise dai tribunali. Da noi il sistema non produce tutti quei buoni effetti che potevamo riprometterci. Ma ho detto a suffi-

cienza per indicare, che se noi volessimo estendere il nostro esame alla materia delle divisioni, noi dovremmo rifare una gran parte delle disposizioni del Codice civile, e non è che dalla riforma delle disposizioni del Codice civile interamente che dobbiamo rifuggire; ma come già altra volta si ebbe l'occasione di dire, il Codice civile è uno dei tipi, dai quali ci si può benissimo allontanare allorquando si sia ben determinata la norma e direzione che si debba tenere nella modificazione, ma ai quali non si può arrecare alcuna modificazione, che venga a pregiudicare e debilitare l'efficacia della stessa legislazione.

Si parlò anche, e in questa materia credo che troveremo facilmente il consenso di tutti coloro che mi ascoltano, delle gravi spese, delle complicazioni che portano le espropriazioni immobiliari.

Sì, è vero, ma è argomento che ha agitato i legislatori francesi, che ha preoccupato molto anche i legislatori italiani. Se noi dovessimo arrecare delle modificazioni a questa parte così estesa della nostra procedura civile, si richiederebbe maggior tempo di quello che io sperava sarebbe per richiedere il modesto progetto che ho avuto l'onore di proporre.

Ma se ho detto modesto progetto, non perciò mi acconcio a dirlo una leggina. Questa parola prevalse nella terminologia parlamentare per indicare quelle leggi che non portano discussione, o se la portano, la portano brevissima oppure gli argomenti di ordine, i quali debbono avere l'approvazione del Parlamento, ma che o imposti dalla necessità o da qualche altra conseguenza di legge non vengono ad essere argomento di quella vivace discussione che forma il principal pregio dei Parlamenti.

Ma la presente, o signori, non è una leggina; è una legge importantissima, tant'è che io ho avuto l'onore di citare, e l'Ufficio centrale commentò poi ed ampliò questa citazione, tutti i progetti che vennero fatti dal 1868 a questa parte. Dunque questa legge provvede: provvederà bene o male, è quello di cui dovremo in seguito discuterè. Essa provvede ad un bisogno urgente, alla necessità che risulta dagli inconvenienti che si produssero dalla troppa concisione dell'art. 390.

Dunque non una leggina, ma una legge, importante, organica e necessaria.

Ho già avuto occasione di accennare la differenza che vi poteva essere tra il procedimento formale e il procedimento sommario.

Io ho sentito con grande soddisfazione per il futuro ordinamento giudiziario parlare di un procedimento il quale presentasse tutti i vantaggi della celerità, della sicurezza per i litiganti e che allontanasse tutte quelle lungaggini, quelle spese, quegli incidenti che formano - diciamolo pure - uno dei flagelli della giustizia umana.

Ma se è possibile trovare questo procedimento ideale, non credo attualmente si possa sconvolgere completamente tutto il sistema del Codice di procedura civile, trovando questo sistema intermedio, il quale avesse i vantaggi del procedimento formale od ordinario e quelli del procedimento sommario; bisognerebbe rifondere tutto il Codice di procedura, o se non tutti almeno gran parte degli articoli del Codice medesimo.

Dunque limitiamoci a quest'esame. Ma a questo esame ho sentito fare una gravissima accusa; anzi due.

In primo luogo, che fosse poco prudente - quest'è la parola che si usò - il presentare un progetto sul procedimento sommario, mentre in un Congresso indetto per le materie giuridiche questa è una delle materie che dovevano essere oggetto di discussione e di esame.

Io ho, come tutti hanno e come mi insegnerebbe il Senato, il più grande rispetto per i grandi giureconsulti.

L'onor. Pierantoni ha citati moltissimi nomi ai quali mi inchino. Ma, o signori, non è con un brano delle loro parole che si debbono risolvere le gravi questioni.

Se essi fossero qui presenti fra noi ci potrebbero illuminare coi loro studi, colla perspicacia che essi potrebbero portare nella discussione, ma non con un brano, con parole, con quelle generalità molto eleganti di bravi oratori, che non portano nessun aiuto alla discussione speciale che tende a stabilire i limiti entro i quali deve svolgersi l'azione.

Il Congresso giuridico porterà dei lumi; ma ne potrà portare maggiori di quelli che noi abbiamo da una discussione che è incominciata dal 1868?

Mi permettano di dirlo gli egregi oratori che mi hanno preceduto: sono anche io avvocato

e in questa materia non ci vogliono dei grandissimi giureconsulti, ma bisogna uomini pratici, poichè non si tratta di assorgere a quei principî di diritto che furono la gloria e continuano ad essere il monumento imperituro degli antichi romani: devesi vedere, secondo le nostre pratiche abitudini, quello che sia possibile attuare.

Come ho avuto l'onore di dirvi fin dal principio, io avevo altre idee; ma ho ceduto dinanzi a quelle di alcuni dei nostri colleghi, i quali hanno del modo con cui si applica il procedimento sommario maggiore esperienza, perchè nella parte d'Italia in cui io ho professato diritto, il procedimento sommario non ha quello sviluppo e quella importanza che poteva avere in altre regioni d'Italia.

Io ho ceduto e dovevo cedere in verità per l'autorità delle persone; ho ceduto, perchè bisogna procedere con l'esperienza e non con teorie astratte.

Adunque il Congresso giuridico ci avrebbe potuto dare lumi, ma io non credo che quei giureconsulti egregi che vi prenderanno parte pretendano di poter insegnare a quelli che già insegnarono questa materia nelle aule parlamentari dal 1868 a questa parte.

Un'altra accusa. Si ricordò l'art. 2 del progetto con cui si autorizza il Governo del Re a coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario e della tariffa giudiziaria alle nuove forme che sarebbero state disciplinate con la riforma dell'art. 390.

Ma mi permetta l'onorevole Pierantoni: io ho avuto l'onore di spiegare in questa stessa aula i miei concetti su queste delegazioni che reputo oltremodo pericolose, ma sarebbe una questione grave il vedere se sia un vero mandato legislativo, o non piuttosto la semplice esecuzione di quell'articolo dello Statuto di cui non ricordo il numero, con cui si riconosce (non si autorizza) nel potere esecutivo il diritto e l'obbligo di dare i provvedimenti, di stabilire le norme per l'esecuzione delle leggi; io non posso vedere come in questo modesto articolo secondo, che è una necessità, vi sia una di quelle delegazioni che allarmino o compromettano i principî del sistema parlamentare.

Dovrei io scendere poi a tutte le specialità; ma me ne dispenserete, perchè, insomma la discussione generale, secondo le regole che

sono nell'essenza delle discussioni parlamentari, si deve rivolgere soprattutto al merito, al complesso di quel progetto di legge...

Senatore PARENZO. Domando la parola.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*... ma non per occasione del progetto di legge che parla di procedura civile

Invero, io medesimo ho sentito con molta soddisfazione alcune delle osservazioni, anzi parecchie, che l'onorevole Pierantoni vi è venuto facendo. Ma io mi domando, forse sarò in errore, se queste abbiano fatto progredire il nostro esame, o se convengano alla discussione generale di questo che è modesto sì, ma importantissimo progetto di legge.

E qui io credo di avere, per quanto mi era dato, risposto agli onorevoli preopinanti.

Mi accorgo però di dovermi occupare di un altro argomento proposto da un altro oratore.

L'onor. Griffini mi ha per una parte incoraggiato, per l'altra minacciato, e se fosse possibile, intimorito.

Io sono tanto piccino, che non può colpirmi nessuno di quei fatti che colpiscono soltanto le sublimità.

Egli ha dunque parlato di cicloni politici, i quali possono far mutare le onde del mare parlamentare, ha parlato anche della possibilità di una caduta: *memento mori*.

Io accetto e l'una e l'altra parte, ma procederò così senza timore, come senza millanteria nell'adempimento del mio dovere.

Ora, dette queste cose che vengono a stabilire in certa guisa la posizione che debbo assumere, parliamo della legge delle preture.

Ho avuto l'onore di dirlo: sono per eseguire la legge qualunque sia la responsabilità che possa dare; quindi nessun precedente e nessun concomitante autorizza a dire che io sia disposto o che non voglia eseguire completamente la legge.

L'egregio oratore vi parlava di una Commissione (delle Commissioni parlerò poi quando toccherò l'art. 73). Ma, onorevoli senatori, è l'art. 4 della legge 8 marzo 1890 che stabilisce questa Commissione, e stabilisce che debba dare un avviso.

Afferro volentieri l'occasione per dichiarare alcuni fatti, i quali non hanno miglior testimone della mia coscienza.

L'art. 2 della legge che ho citato dell'8 marzo 1890, stabilisce la riduzione delle preture non oltre un terzo.

Ora esse sono mille ottocento diciannove; il terzo corrisponderebbe a 667 circa: ma, mentre il legislatore segnava questo contermine, esso certamente voleva dimostrare che questa riduzione non si potesse limitare ad una quantità insignificante.

Chechè ne sia si ha perfetta libertà nell'apprezzamento e nell'applicare i criteri.

In qual modo vi sarebbe consentita indirettamente una proporzione? Ecco.

Nel 7 ottobre 1888 una circolare indicava ai procuratori generali di dichiarare quali fossero i loro concetti sulla futura possibile riduzione: le risposte cominciano dal 28 ottobre 1888 e vengono fino al 7 gennaio 1890.

I procuratori generali ed i primi presidenti espressero le loro idee; per gli uni si portava la riduzione possibile a 1340, per gli altri a 1750; si emanava poi la legge 8 marzo 1890 e la Commissione venne istituita con decreto del 5 ottobre 1890.

La Commissione non venne convocata e per una circostanza che noi tutti deploriamo, giacchè ci allontanò l'epoca ed il modo di avere a capo della prima magistratura del Regno un egregio nostro collega, donde la necessità di non poter riunire la Commissione che nel giorno 9 di questo mese.

Ma a questa Commissione, e faccio queste dichiarazioni per soddisfare alle domande che il collega senatore Griffini veniva accennando, a questa Commissione non diedi, non ero in grado di dare, e non avrei dato quando anche ne avessi avuto facoltà, istruzioni qualsiasi.

Questa Commissione ha per legge il mandato libero di determinare il suo avviso; il guardasigilli ha la tremenda, la formidabile responsabilità di adottare o modificare questo avviso, ciò che in coscienza io farò.

Nessuno può prevedere il futuro, ma dichiaro e confermo che il guardasigilli, custode e tutore delle leggi, non si terrà mai lontano, per qualunque ragione, dalla esecuzione stretta e rigorosa delle leggi medesime, e quali ne saranno le conseguenze non è a noi che tocca fin d'ora determinare.

Vengo ora senz'altro all'art. 73. Ho indicato già quale mi pare l'origine e la portata di

questo articolo; ma ho udito parlare in modo poco favorevole delle Commissioni che assistono il potere esecutivo.

Separiamo le Commissioni consultive in materia tecnica. Queste, o signori, sono assolutamente necessarie, poichè se un ministro è uomo politico, per reggere l'amministrazione di una parte della cosa pubblica deve essere assistito e deve richiedere l'intervento di uomini tecnici per determinare certe questioni.

Il ministro della giustizia, per quanto mi risulta, non avrebbe altro, fuorchè indirettamente, e di concerto col ministero di agricoltura e commercio, che le Commissioni per la statistica.

Ma se noi, invece di una Commissione, avessimo un Consiglio di revisione, come sarebbe il voto dell'on. Pierantoni (io non indico, come egli ha creduto di indicare, nomi illustri nel nostro paese), che cosa farebbe questo Consiglio?

Non avrebbe, a mio avviso, radice nell'articolo 73, avrebbe solo il compito di vigilare su tutte le divergenze che fossero potute nascere.

Ma come? E sarebbe necessario avere il previo suo avviso per proporre leggi interpretative, oppure si potrebbe sempre andare nel sistema opposto? Nell'uno e nell'altro caso mi pare che sarebbe intieramente falsato il nostro sistema parlamentare.

Infatti, come nacque la disposizione statutaria introdotta nell'art. 73? Nacque soprattutto dove non vi era la iniziativa dei singoli componenti il Parlamento e del Governo.

Ma seppure vi fosse questa necessità di fare cessare una discrepanza con una interpretazione autentica di una legge, il Governo ha il dovere e l'obbligo di proporre la legge al Parlamento; e quando egli mancasse a questo dovere, sarebbero i singoli componenti dei due rami del Parlamento che l'avrebbero.

Io non respingo, o signori, in modo assoluto quest'ordine del giorno, sebbene poi nello svolgimento che gli diede l'on. Pierantoni abbia accennato specialmente al Ministero di grazia e giustizia.

È inutile, le leggi sono, non solo quelle che definiscono i rapporti fra i cittadini; ma sono anche quelle che toccano tutti gli altri rami dell'amministrazione.

Io non potrei promettere fin d'ora che questo

concetto fosse diviso anche dagli altri miei colleghi del Governo, e dirò qualche cosa di più.

Io credo che i miei colleghi, ai quali non mancherò di riferire la proposta, vorranno considerare anche la possibilità di quei cicloni a cui accennava l'egregio senatore Griffini e che non si vorrebbe ora per mezzo di un congegno nuovo, del quale non si possono vedere gli effetti, inceppare anche o pregiudicare l'azione di quello che dovesse succedere nella direzione della cosa pubblica.

Quindi a questo riguardo io prego il senatore Pierantoni, se pure le mie preghiere potranno avere una qualche accoglienza presso di lui, di contentarsi che io prenda atto di questa sua dichiarazione. Io la esaminerò per me medesimo, la presenterò ai miei colleghi, e se è possibile, o se le circostanze ci possono portare alla opportunità di accogliere in tutto o in parte, nell'una o nell'altra forma le sue proposte, i miei colleghi ed io, non rifuggiremo.

Perciò io debbo dichiarare fin d'ora, per essere franco e sincero, che per parte mia non ne vedrei la necessità; i procuratori generali e i primi presidenti annunzierebbero facilmente secondo il compito loro quando vi fossero delle leggi la cui interpretazione fosse necessaria a stabilire in forma autentica.

Dirò qualcosa di più: e con questo finisco. Noi abbiamo sempre l'occhio rivolto alle leggi della Francia, paese, il quale ha molte cose mirabili, ma che pur noi dovremmo accettare con qualche discrezione: noi ci vagliamo della sua storia, dei suoi precedenti, e poi mutiamo una parte delle nostre leggi e applichiamo a noi istituzioni che non sono fatte per noi. Ebbene in quella legislazione, massime sotto l'impero del primo Napoleone, cito a memoria, non vorrei dire qualche inesattezza, si voleva che la Corte di cassazione facesse poi un rapporto di tutti i dubbi che fossero sorti e che lo presentasse all'Imperatore nel suo Consiglio di Stato, affinché provvedesse occorrendo per mezzo d'interpretazione.

Ma non si creava con ciò un nuovo ente, una nuova complicazione nella macchina già abbastanza complicata dello Stato; si affidava a coloro, che erano i custodi della integrità e della vera applicazione della legge, il compito di segnalare all'autorità legislativa quello che convenisse positivamente di dichiarare. Con

questo, ripeto, io non respingo in modo assoluto; ho detto abbastanza la mia opinione, e quando io portassi una risposta che non fosse perfettamente conforme alle idee dell'onorevole preopinante, egli non potrebbe dire che io gli abbia celata una parte de' miei pensieri; ma i miei pensieri in questa materia come in tutto, e questo tengo a dichiararlo, sono fissi nella mia mente, pronto sempre ad ascoltare le difficoltà e a discutere intorno ad esse, accettando quelle modificazioni che risulteranno necessarie.

E ciò ho fatto con questo medesimo progetto di legge.

#### Presentazione di due progetti di legge.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato, da parte del ministro del Tesoro, due progetti di legge, l'uno per « Approvazione della maggiore spesa di L. 170 37 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 20 « Personale della giustizia militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91 »; l'altro: « Approvazione della maggiore spesa di L. 75,117 85 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 22 « Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati alla istruzione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno trasmessi per competenza alla Commissione permanente di finanze.

#### Seguito della discussione.

PRESIDENTE. Prima che la discussione prosegua, leggo l'ordine del giorno che il senatore Pierantoni propose come conclusione del suo discorso.

« Il Senato, visto l'art. 73 dello Statuto, invita l'onorevole ministro guardasigilli a presentare un disegno di legge per istituire un Consiglio

superiore di preparazione e revisione delle leggi ».

L'onor. senatore Pierantoni ha la parola per sviluppare il suo ordine del giorno.

Senatore PIERANTONI. Onorevoli colleghi. Ho avuto la sventura di non essere compreso dall'illustre mio amico, l'onor. guardasigilli, il quale pur promettendo di voler riferire ai suoi colleghi la mia proposta, si affrettò senza maturo esame di dichiarare che non l'avrebbe accettata.

Io avrei desiderato che egli non si fosse manifestato così sollecitamente sul merito della proposta. Intanto è cosa certa che il pensiero di riferire su cosa, che non si vuole, è lo stesso che nulla concedere. Ma mi consenta l'Assemblea che io dimostri all'onor. guardasigilli che egli perfettamente mi ha frainteso. Che cosa ho detto io? Che la legge del 1865, delegando al potere esecutivo la potestà di fare un Codice di procedura, non discusso nè deliberato dalle Camere, dava alla legge un carattere provvisorio. Può l'onorevole guardasigilli, che era allora deputato, negare il carattere provvisorio di quella legge? Non lo può. Io ho davanti a me la *Raccolta delle norme e degli usi del Parlamento* ed al n. 381 leggo: « Si scansò la difficoltà della discussione pubblica con l'attribuire alla materia codificata il carattere di provvisorietà. Così si fece pel Codice di procedura civile e per il Codice penale militare ».

Ora, se il Codice di procedura civile fu promulgato per legge di pieni poteri e fu notato del carattere di provvisorietà, ho detto cosa che l'onor. ministro non può negare.

Ho soggiunto: che se l'onor. guardasigilli avesse dichiarato che l'adozione di questa legge la quale, pur essendo una leggina, o, come egli la vuol, detta una legge grande, provvede ad un caso urgente, e che non pregiudicava la rinnovazione della procedura, io non avrei fatto obbiezione. Invece in questa stessa seduta egli ha presentato pochi articoli di legge per correggere la procedura penale e fatte dichiarazioni che affermano la sua fede nell'impossibilità che il potere legislativo possa procedere ad una revisione, ad una riforma organica del sistema giudiziario. Io ciò non lo posso ammettere, ed ecco la ragione, per cui non opponendomi alla

votazione di questa legge speciale, che sarà utile, se emendata, ho pensato di far salvi i poteri del Parlamento e gli impegni, che i legislatori presero quando accettarono la procedura civile nel 1865.

Secondariamente, il signor ministro ha detto che io ho voluto vedere in questa legge, che si discute, una delegazione di poteri e mi ha parlato lungamente delle tariffe.

Onorevole ministro guardasigilli, io non ho parlato, nè penso di parlare delle tariffe giudiziarie. A torto ella ha detto che vi è un articolo dello Statuto, che dà al potere esecutivo la facoltà di fare opera di coordinazione. Ella ha voluto invocare l'art. 6 dello Statuto, il quale reca, *il Re fa i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi*. Altra cosa è eseguire una legge, altra il modificarla; ma l'articolo aggiunge *senza sospenderne l'osservanza o dispensarne*.

L'onorevole guardasigilli ricorderà l'origine di queste parole. Furono introdotte dall'assemblea francese dopo la caduta di Carlo X. Per la costituzione del 1814, il Ministero Polignac si permise con ordinanza regia di variare la legge elettorale, di restringere il diritto di riunione, di frenare la libertà della stampa.

Questo colpo di Stato provocò la caduta della monarchia legittima. Polignac si difese per aver fatto d'urgenza e senza il voto delle Camere correzioni alle leggi, invocando la legge costituzionale, che dava al potere esecutivo la potestà di provvedere con ordinanze alla *sicurezza dello Stato*.

Il Parlamento che rivide la carta francese e proclamò sovrano Luigi Filippo, volle riaffermare la divisione dei poteri, precisare l'azione dei regolamenti, limite, che Ella, on. ministro, deve rispettar sempre, perchè è custode della legge. Ricordo al guardasigilli la Lezione 94<sup>a</sup> di Pellegrino Rossi sul testo della Carta francese corretta, che fu imitata da Re Carlo Alberto.

Quando verrà in discussione l'articolo delle tariffe, allora il Senato vedrà se contenga o non delegazioni di poteri; ma io aveva parlato delle delegazioni dei poteri, solamente come fatto storico che si riferisce al 1865. Sull'articolo 73, mi consenta l'onorevole ministro che io tenga nei giusti limiti la mia parola e che non converta la tribuna in cattedra. Pensi quel

che egli vuole; ma l'art. 73, lo ricordai nelle sue origini, nelle sue vicende, riconosce la funzione ispettiva del potere legislativo sul potere giudiziario. Il potere legislativo ha iniziativa sua propria, perchè deve provvedere agli interessi generali, il potere giudiziario deve aspettare che il reato o la lite delle parti lo pongano in movimento.

Il Parlamento deve riaffermare i diritti, riconoscere i rapporti necessari nella Società, quando vede che il potere giudiziario non comprende le leggi, o perchè sono oscure o perchè non sono complete, onde le interpreta con opposti giudizi e diversamente le applica. Erroreameamente il ministro ha detto che io penso di mettere un abito francese sulle spalle di lui. Curi la sua toletta sul figurino che preferisce, a suo gusto (*Risa*). Io ho parlato della Francia per ricordare l'errore della Convenzione, che volle l'interpretazione obbligatoria delle leggi; ho ricordato il sistema della Cassazione di Francia ordinata dalla legge del 1790 che pure sanzionava la revisione obbligatoria. Questo sistema, lo dissi, fu dismesso pure in Francia. Ma ho ricordato che la Costituzione nel Belgio, che in questa materia fu maestra di libertà, all'art. 28 sanzionò l'interpretazione libera. Ho detto che l'art. 73 fu copiato dallo Statuto Belga. Quindi sull'origine, sulla ragione e sull'importanza dell'art. 73 dello Statuto non comprendo che altri dubiti. L'onorevole ministro consultò le fonti storiche, ricordi la divisione dei poteri, e sarà del mio avviso.

Le leggi, io conchiudo, non sono state ancora rivedute; sinora non fu corretto e riformato quel Codice di procedura, che per promessa del Governo, che chiese la delegazione di poteri, doveva esserlo. Si mantengano le oneste promesse.

L'onor. ministro ha combattuto il mio pensiero, che si limitava a un desiderio, ad aver bramato che fosse aspettato il voto dei giureconsulti italiani. Io ho detto sol questo: sarebbe stato mio desiderio che si fosse aspettato il voto dei giureconsulti. Ad una di queste brevi tregue si adattò perfino il principe di Bismarck. Sedeva a Monaco l'Istituto di diritto internazionale; nel Parlamento federale si discuteva il regolamento delle prede marittime. Il principe di Bismarck disse di voler aspettare il parere degli uomini tecnici sulla materia. E

i membri dell'Istituto erano quasi tutti stranieri. L'onor. ministro guardasigilli, il quale crede che spesso il Ministero abbia bisogno di consulenti tecnici, dica lui: quale miglior consiglio può desiderarsi fuori quello dei giureconsulti, che ogni giorno danno lavoro al processo civile? E badi l'onor. ministro: io non ho posto tra i promotori del Congresso e non vi andrò.

Da ultimo l'onor. ministro ha detto: che torna facile l'improvvisare riforme e l'appoggiarle con parole di oratori morti; ha detto che è facile cercare l'effetto oratorio, ma che poi si ha difficoltà a dire cose concrete.

Senta onor. ministro guardasigilli, quando ella faceva tale obbiezione dimenticava molte cose: gli studi di molti sapienti sul processo civile, la legislazione comparata, l'opera, che tre illustri esuli napoletani in Piemonte pubblicarono, il commentario della Procedura civile, monumento di sapienza giuridica dello Scialoja, del Pisanelli e del Mancini. Costoro deplorarono che gli Stati italiani avevano in gran parte adottato il processo francese, lo censurarono da capo a fondo.

Non feci lunghe citazioni, perchè parlavo ad esperti. Posso ora citare un solo brano. Nella prefazione quei valorosi scrissero: « Quanto alla pratica bontà di questo nuovo processo esso oramai è riconosciuto lungo, dispendioso, soverchiamente complicato e non poco propizio alla mala fede de' litiganti temerari e cavillatori ed alle arti di coloro, che vivono uccellando le ultime sostanze e speculando sulla facilità accordata dalla legge alle insidie ed agli inganni curialeschi. È famosa la definizione della procedura data dal gran Federico di Prussia nel preambolo del suo Codice dov'egli scrisse: che se l'ingiustizia avesse creata un'arte d'imbrogliare gli affari ben doveva la giustizia possedere un'arte di sbrogliarli. Ma in Francia il legislatore poco fedele alla sua missione è riuscito perfettamente nell'effetto contrario; in nessun libro meglio che nel suo Codice di procedura civile l'arte d'imbrogliare gli affari potrebbe essere studiata e scoperta ».

Ho indicati alcuni principî fondamentali che dovrebbero servire alla nuova procedura. L'onorevole ministro mi ha risposto dicendo che sia cosa facile fare teorie. Egli ha dimenticato che io citavo l'opera del Bellot, che ebbe l'ammi-

razione di Pellegino Rossi, del Bellot. Il riformatore del processo giudiziario nel Cantone di Ginevra adottò quei principî. La legge ginevrina rese l'esperimento della conciliazione obbligatoria fra discendenti, fra coniugi, perchè il sangue, i doveri di natura rimanessero incolumi, abolì la distinzione fra giudizio ordinario e sommario.

Il processo per regola costante diventò sommario ed orale; il solo tribunale come provvedimento di eccezione poteva ordinare in casi gravi la procedura scritta; la difesa è libera, personale; nel caso, in cui i tribunali riconoscano l'importanza delle questioni, possono ordinare alle parti di provvedersi dell'assistenza di giureconsulti.

La consegna dei documenti si fa da procuratore a procuratore mediante ricevuta; la istruzione nel processo verbale dell'udienza, che raccoglie le dichiarazioni, le confessioni e le ammissioni delle parti.

A questi principî cardinali io vorrei aggiungere l'istituto dell'opinamento, norma preventiva di errori, utile per rimuovere le incertezze di fatto.

Non ho adunque divulgato teorie; ho attinto alle fonti dell'esperienza, al diritto comparato al quale attingerebbe il Consiglio di revisione delle leggi. Ella, onor. signor ministro, farebbe opera utile alla patria ordinando il rinnovamento di una procedura, che non sarebbe più stanchezza, mancanza di logica, di criterio politico, danno all'economia pubblica. Ella s'informi del movimento contemporaneo degli Stati, per introdurre così utile riforma.

L'onor. guardasigilli procedendo innanzi ha affermato che l'istituto di un consiglio di studi per la revisione e la preparazione delle leggi falserebbe il sistema costituzionale. E perchè? Come potrebbe dimostrare tale censura?

Egli riconosce la necessità per il Governo di ricorrere a commissioni straordinarie, transeunte composte volta per volta secondo la volontà dei ministri e gli obbietti speciali. Queste Commissioni adducono lavori che possono essere utili, ma spesso adducono contraddizioni con le leggi esistenti.

Il Consiglio non toglierebbe la libertà al ministro di accettare o non accettare le sue proposte, nè sarebbe diminuita la sovranità delle assemblee, che nello Statuto hanno le loro

norme di discussione e di emendazione dei disegni di legge. Respingo con tutta l'anima la censura di falsamento del sistema costituzionale. Del rimanente l'ordine del giorno dà invito a presentare un istituto, il cui ordinamento addimanda uno studio preventivo.

Questo consiglio di revisione, ella onorevole ministro non lo vuole; me ne appello al tempo.

Per ora mi basta che ella interroghi i suoi colleghi, e siccome nella vita parlamentare gli uomini cambiano, io me ne appellerò ai futuri. Però ad ogni modo ella si ricordi che io ho denunciato al Parlamento ed al Governo le condizioni dolorose della giurisprudenza e dell'ordinamento della giustizia, che nessuno qui dentro disdice le mie affermazioni; e che ho indicate altre necessità di riforme, che nessuno combatte.

Studi questi bisogni, ci porti la sua attenzione e farà opera buona.

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno proposto dal senatore Pierantoni è appoggiato. È appoggiato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Non condivido l'opinione del mio egregio amico senatore Pierantoni intorno alla inopportunità di una legge speciale, sul procedimento sommario e intorno alla opportunità di rivedere tutto intiero il Codice di procedura civile.

Io fo lode al Ministero di aver portato innanzi questo progetto, che può ben dirsi desiderato ed atteso dal paese, perchè queste questioni non interessano soltanto un ceto di persone ma tutti coloro che hanno rapporti coll'amministrazione della giustizia. E gliene fo lode, quantunque sia per riunirsi il Congresso giuridico, il quale fra gli altri argomenti si occuperà pure di questo della procedura. Il Congresso giuridico, io credo, aveva messo all'ordine del giorno questa questione prima che il progetto fosse presentato e forse, anzi certamente, per dimostrarne l'utilità e l'urgenza. Il ministro ha dunque prevenuto il desiderio del Congresso. E ben fece, perchè gli studi sono tanto maturi che per quanto rispetto si abbia per il prossimo Congresso, credo che poco o nulla possa aggiungere alle soluzioni proposte nel progetto ministeriale e nelle modificazioni suggerite dall'Ufficio centrale.

(Il senatore Pierantoni interrompe).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore PARENZO. Ciascuno è libero di esporre le proprie opinioni.

Non si devono fare insinuazioni.

PRESIDENTE. Non ci sono insinuazioni.

Senatore PARENZO. Signor presidente, l'onorevole Pierantoni disse abbastanza ad alta voce, che siccome siamo avvocati quando l'uno parla deve combattere l'opinione dell'altro; ora...

PRESIDENTE. Qui si parla tra senatori e senatori.

Senatore PARENZO. Questo bisogna che lo dica all'onor. Pierantoni...

PRESIDENTE Appunto!

Senatore PARENZO... L'onor. Pierantoni vorrebbe la riforma di tutto il Codice di procedura civile.

Se vi è materia grave e spinosa e, diciamo pure, poco studiata finora, e poco matura, è quella che riguarda la procedura civile, con tutte le sue attinenze coll'ordinamento giudiziario e col Codice civile.

Sarebbe un farne nulla il portare innanzi al Parlamento la totale riforma di cotesto Codice. Certo esso fu accusato di gravi difetti, ma con questo progetto esso viene ad essere profondamente migliorato, perciocchè appunto la parte più difettosa di questo Codice era quella che oggi siamo per riformare. Ora, siccome il procedimento sommario ha già preso e va ancor più a prendere il posto del procedimento formale, ed andrà quindi ad applicarsi alla massima parte dei casi, così il miglioramento del procedimento sommario, equivale al miglioramento della massima parte del Codice di procedura.

Ed io son certo, che se l'onorevole e compianto Mancini, del quale fu evocata la memoria, dovesse a Codice modificato dopo questo progetto di legge fare il suo commentò, non userebbe più le severe parole che ha premesso al commento del Codice del 1865. Ed ho tanto maggior diritto di arguirlo da ciò, che il primo progetto di riforma del procedimento sommario presentato dal governo alla Camera, porta, se ben ricordo, la firma del Mancini, od almeno ricordo che il Mancini arrivato appena al Ministero nominò un'apposita Commissione per studiare la riforma del procedimento sommario; dal che è giusto derivare che i maggiori difetti

che lo stesso Mancini trovava nel Codice di procedura civile stavano appunto in questa parte.

D'altronde la riforma della intiera procedura civile è questione complessa, che si raunoda ad una quantità di problemi che abbiamo appena affrontati, ma certo non abbiamo mai potuto o saputo risolvere.

Il Codice di procedura è la norma con cui si applica la giustizia dalla magistratura, esso si collega col Codice civile da un lato e si collega coll'ordinamento giudiziario dall'altro.

E quando pensiamo a quei grandi problemi che solleva l'ordinamento della giustizia di un paese, quando noi osserviamo come nel mondo civile, la procedura è regolata da due grandi sistemi, ciascuno dei quali dà luogo a svariate questioni, alle più svariate censure, il sistema della giuria ch'io credo in Italia nessuno vorrebbe, e il sistema che si intitola dal Codice Napoleonico, che in fondo non è che il risultato di istituti e di studi di diversi tempi e di diversi paesi, quando si pensa che il Codice di procedura civile si collega colla questione sulla terza istanza e sulla Cassazione, colla questione del giudice singolo, o del giudizio collegiale, colla questione del solo grado di giurisdizione, o dei tre gradi, ognuno vede quanto difficile sia lusingarsi di arrivar presto alla sollecita e alla miglior revisione dello intero Codice di procedura.

Si tratta di temi gravissimi che occuparono ed occupano da anni ed anni le menti dei giureconsulti, e conviene pur dirlo senza soluzioni definitive od adottate dal consenso autorevole dei più. È ancor questo un problema dell'avvenire, un problema del quale noi non abbiamo elementi sufficienti nè nell'esperienza, nè nella dottrina per affrontarne lo scioglimento sollecitamente. Si deve per ciò respingere tutto ciò che, senza mutare radicalmente il Codice, può tuttavia migliorare l'andamento della giustizia?

Sarebbe il solito per amore del meglio respingere il bene.

Infine il procedimento sommario, che si propone di riformare, è il procedimento celere, al quale aspira il senatore Pierantoni, è il procedimento economico che tutti desideriamo, è il procedimento voluto dalla maggior parte dei litiganti, tanto che ad onta che nel Codice vi sia il procedimento formale, esso è rimasto in pratica quasi lettera morta. Occorreva che questo

procedimento, entrato nelle abitudini generali, dichiarato dal Codice di commercio obbligatorio in tutte le cause commerciali, già prima applicato in tutti i rapporti dei cittadini collo Stato, fosse posto al coperto da tutto ciò che aveva di difettoso, da tuttociò che valeva a convertire i dibattiti giudiziari in una guerra d'imboscate in un *guet-à-pens* continuo teso dall'astuzia dell'una o dell'altra delle parti.

Ed a ciò il progetto che discutiamo provvede, ed io ravviso in esso una buona riforma, una riforma democratica, una riforma che corrisponde ai veri bisogni del paese, una riforma alla quale io credo Camera e Senato daranno voto favorevole, esaudendo al voto generale di chi nel paese si occupa di queste questioni.

Io davvero mi sono meravigliato nel sentire l'onor. senatore Pierantoni fare l'apologia dei sistemi di procedura caduti col caduto governo pontificio, e con singolare contraddizione invocare il processo sollecito e plaudire al sistema degli opinamenti, degli informi, a tuttociò che formava il grande bagaglio del sistema procedurale antico.

Ogni sistema ha certamente i suoi pregi e i suoi difetti; ma perchè in qualche singolare caso il sistema dell'opinamento può aver dato buoni frutti, soprattutto per fatto degli uomini più che per fatto del sistema, non per questo conviene richiamarlo in vigore, quasi fosse un sistema democratico, atto a facilitare l'Amministrazione della giustizia e da adottarsi nel nostro Codice di procedura civile.

Esso contraddice anzi alla sollecitudine che tutti invocano, alla economia nei giudizi, che purtroppo noi siamo ancora lontani dall'aver come vorremmo, ma che sarebbe molto più allontanata se quel sistema si adottasse.

Contraddice alla pubblicità dei giudizi, al mantenimento di quell'aere sereno e impenetrabile in cui deve vivere il magistrato, e che è una delle cose a cui più dobbiamo tenere.

Contraddice al segreto delle decisioni. È infine un sistema, ripeto, che può in casi particolari e per fatto delle persone, più che per la bontà sua, aver dato qualche buon frutto, ma contro il quale io protesterei energicamente, se un guardasigilli lo invocasse soltanto come soggetto di nuovi studi. È stato abbastanza praticato e studiato: ora giace abolito e sepolto: riposi in pace.

Io dunque a questo progetto applaudo. Raccomando però all'onorevole ministro di portare, come ha fatto per questo, all'esame del Parlamento quelle altre leggi i cui studi sono maturi, ed il cui bisogno è abbastanza universalmente sentito. Completì, per esempio, l'opera sua, con l'affrettare la presentazione della legge che riguarda gli onorari e l'ordinamento in genere dei procuratori.

Intorno questo progetto molti studi sono già stati fatti e molti materiali egli deve trovare al Ministero.

Un progetto era già stato presentato, ma non venne a maturità.

Il progetto di legge che noi oggi approveremo farà maggiormente sentire la necessità e la giustizia di quest'altra legge, che io invoco da lui. Sarà in quell'occasione che noi potremo anche discutere la questione sollevata dall'onorevole Pierantoni sul libero esercizio della procura. Anche questa questione non è così semplice, quale egli voleva presentarcela. In teoria non vi è alcun dubbio esser ripugnante che personalmente le parti non possano difendersi. E forse nessuno contesterebbe una proposta che sancisse questo diritto. Ma da ciò alla libera procura c'è un gran passo. Finchè le parti vogliono difendersi personalmente si può dire che esercitano un loro diritto e non si possa imporre ad esse di valersi dell'opera di un procuratore, ma quando le parti vogliono farsi rappresentare possono esse mandare dinanzi ai tribunali chi non è munito di quelle garanzie di dignità, di intelligenza, di esperienza, che sono proprie soltanto di chi esercita la professione?

È questa una grave questione sulla quale io non intendo ora di pronunciarmi. Rammento solo che la numerosissima classe dei procuratori in Italia ha dato alla controversia una soluzione contraria a quella che oggi difendeva l'onorevole Pierantoni.

Tutti deplorano l'invasione nelle preture di una spregevole classe di faccendieri, che si sostituisce a chi per studi fatti e diplomi ottenuti ha le attitudini necessarie all'esercizio della professione.

Confesso che io non saprei risolvere la grave questione, perchè vorrei conciliare il bando dei faccendieri dalle preture colle teorie che professo intorno alla abolizione delle lauree igo-

vernative per lo esercizio delle professioni, nelle quali ben poco è interessato l'ordine pubblico.

Io non ho mai capito perchè lo Stato debba spendere dei quattrini per creare degli avvocati, dei procuratori, dei notai, degli ingegneri. Si può capire che si mantengano istituti di studi superiori, che si richiedano prove di speciali attitudini per quelle professioni a cui è interessata la pubblica salute, qual è quella dei medici, dei chirurghi.

Ma tutto ciò, ripeto, entra in un ordine di idee ed in un campo di disputa, che non è certo ora il momento di affrontare.

Questo solo volevo dire e raccomandare all'onorevole guardasigilli, che finchè dura l'attuale ordine di cose si sente da tutti la necessità, e diventa urgente con questo progetto di legge, che anche la questione dei procuratori che tocca pur da vicino l'Amministrazione della giustizia sia riformata e regolata.

L'altro punto che io vorrei raccomandare all'onorevole ministro, dappoichè egli ha già preso a studiare la questione dell'ordinamento delle cancellerie, e pare voglia ritornare al vecchio sistema abolendo la riforma introdotta, l'altro punto importante, dicevo, che vorrei raccomandargli è quello che riguarda le spese di giustizia. Qui una riforma veramente democratica si richiede.

Io trovo ignominioso addirittura, che in uno Stato la giustizia sia una fonte d'imposte e di guadagni per le finanze dello Stato stesso.

Lo Stato ha ragione di essere, appunto per ciò che garantisce la giustizia, ma farsi pagare per rendere giustizia è tale un sistema che in verità mi pare rappresenti piuttosto la negazione di ogni concetto di giustizia.

Che lo Stato non abbia a rimetterci nelle spese di giustizia, si può arrivare, nella condizione misera della nostra finanza, ad intendere, ma che nel suo bilancio attivo, ci debba essere una somma che rappresenta il guadagno che egli fa, perchè le sue leggi sieno rispettate, a me pare immorale.

Poichè l'onorevole ministro adunque sta per rivedere questa parte del servizio finanziario della giustizia, veda di far opera veramente democratica riducendo le spese di giustizia che sono assolutamente enormi, e, poichè le spese, che tale amministrazione costa allo Stato, hanno

ad esser rifuse, introduca nei diritti che a tal uopo vuol percepire il criterio della proporzionalità.

Non mi par giusto, infatti, che con la stessa spesa litighi colui che discute intorno ai milioni, come quello che discute intorno alle migliaia.

Io credo che si dovrebbero riordinare le spese di giustizia in modo che non sia un lucro per lo Stato, e che questo riordinamento abbia per fondamento, se non la progressività dell'imposta voluta dai democratici, per lo meno la proporzionalità.

Queste sono le raccomandazioni che io ho colto l'occasione per fare all'onorevole guardasigilli, certo che esse devono rispondere ai suoi convincimenti.

Quanto alla grossa questione sollevata dall'onorevole Pierantoni intorno alla preparazione e presentazione di leggi interpretative, io non saprei accostarmi intieramente alle opinioni da lui manifestate. Ne discuto perchè un ordine del giorno è stato da lui presentato, quantunque l'argomento non abbia stretta connessione col progetto di legge in discussione. Non sarei del parer suo intorno alla interpretazione che egli dà all'art. 73 dello statuto.

Ma checchè vi sia di vero in ciò che egli disse in proposito, sta in fatto che non infrequente si presenta il caso nella nostra voluminosa legislazione di desiderare una interpretazione autentica della legge, e che a cotesto desiderio, vuoi per le necessità parlamentari, vuoi per il troppo rapido mutare dei ministri guardasigilli, che non possono essere sempre al giorno delle oscillanze della giurisprudenza, vuoi per altre ragioni, a questa interpretazione o modificazione delle leggi variamente applicate si tarda a rispondere, o non si risponde affatto.

Ora io, pur accostandomi all'opinione dell'onorevole guardasigilli, e rifiutandomi quindi per provvedere a questi bisogni a creare un'altra ruota a questo grande carro che è l'Amministrazione dello Stato, credo che qualche cosa in questo tema possa essere utile di fare. E ciò non già perchè sia di alta importanza quelle unità della giurisprudenza a cui accennava l'onorevole Pierantoni. L'unità della giurisprudenza vuol dire spesso immobilità.

L'unità della giurisprudenza è un *desideratum* di pochi, è uno di quei *desideratum* ir-

raggiungibile, perchè per avere l'unità della giurisprudenza ci vorrebbe l'unità del magistrato giudicante; ed invece il magistrato necessariamente muta e mutano le sezioni delle Corti, e le persone che le compongono; e le maggioranze si compongono e decompongono di continuo.

È quindi impossibile l'unità della giurisprudenza. E se pure fosse possibile, non credo che sarebbe utile e desiderabile, perchè l'unità si trasforma in immobilità.

Anche la giurisprudenza invece deve essere progressiva e risentirsi dell'ambiente in cui si svolge; anche la giurisprudenza deve essere accessibile ai progressi della scienza, ai movimenti dell'opinione pubblica, al variare dei bisogni sociali.

Pur troppo molte volte avviene che nell'immenso numero delle nostre leggi la lettera urti contro l'equità, ed è spesso lo spirito illuminato del magistrato, lo spirito che segue nella vicenda dei tempi i progressi della scienza, che si ispira nell'ambiente in mezzo a cui vive, quello che porta la luce nella lettera morta della legge e ne sprigiona quel tanto di equità che basta per renderla meno ingiusta, meno contraddittoria alle aspirazioni del giorno, meno in contrasto con l'ambiente e col progresso.

Perciò anche la mutabilità illuminata della giurisprudenza è pur essa fonte di luce che concorre al progresso della scienza giuridica e al progresso della legislazione.

È anzi da codesti contrasti che nella giurisprudenza si manifestano intorno all'interpretazione della legge, che il legislatore è tratto a modificare la legge, e modificarla nel modo più corrispondente al desiderio della scienza ed alle esigenze del progresso.

Perciò se la mancanza di uniformità nella giurisprudenza è causa di qualche inconveniente, la sua immutabilità non ne è scavra, ma mentre la prima può offendere soltanto qualche diritto privato, la seconda sarebbe un grave danno sociale.

Ma appunto per ciò, dice l'onor. Pierantoni, che codeste contraddizioni, codeste variazioni, codeste mutazioni si manifestano nella giurisprudenza, sta bene che vi sia un corpo, il quale provveda a togliere i dubbi intorno all'interpretazione della legge, raccolga i dati giustificanti la necessità dell'interpretazione autentica, e li presenti al Governo, perchè col

mezzo di apposite leggi votate dai corpi legali provveda. E l'onor. Pierantoni accennava agli elementi dei quali codesto corpo avrebbe dovuto comporsi.

Io dubiterei però che un corpo, costituito così come propone l'onor. Pierantoni, fosse proprio così adatto, così ispirato al movimento della scienza, all'ambiente progressivo della società moderna; da costituire una garanzia efficace e certa di civiltà e di progresso. Naturalmente io qui parlo impersonalmente, ma un corpo composto specialmente di magistrati che a 75 anni hanno cessato di esercitare le loro funzioni, non mi pare, tolte le eccezioni, nel suo complesso possa rappresentare la giurisprudenza viva, la giurisprudenza progrediente che s'ispira ai bisogni veri e propri del paese.

Ciò non toglie, ripeto, che qualche cosa non si potesse fare per rimediare a quelle che, più che essere divergenze scientifiche, appaiono contraddizioni urtanti nella giurisprudenza.

Si potrebbero forse utilmente tenere congressi e riunioni periodiche dei capi della magistratura, ad esaminare i punti nei quali la giurisprudenza si è manifestata discorda nella interpretazione della legge, a vagliare gli effetti di codesta discordia, a cercare di risolvere se la discordia possa opportunamente esser tolta o da una interpretazione autentica o da modificazioni della legge, e a consigliare quindi al potere esecutivo la via a seguirsi.

Queste riunioni periodiche, se non m'inganno, potrebbero essere più pratiche, più utili, più vive soprattutto di quel corpo stabile che ci proponeva l'onor. senatore Pierantoni. E perchè egli non ravvisi nel mio discorso proprio tutto l'opposto del suo, io ripeto che nella sua idea qualche cosa di utile parmi vi sia, e quindi se egli formulerà il suo ordine del giorno in un modo più generico, io sarò lieto di potergli dare il mio voto.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Io adempio prima di tutto l'obbligo che mi corre di ringraziare l'onorevole ministro della risposta franca ed abbastanza esplicita che mi ha fatto l'onore di dare alla mia domanda relativa alla soppressione delle preture.

Io ho sporto questa domanda non per me;

che io non aveva bisogno della sua risposta; anzi era intimamente convinto che esso mi avrebbe risposto come mi rispose, ed era tanto più convinto che alle sue parole sarebbero state conformi le idee; ma io ho mosso la domanda per offrire all'onorevole ministro Guardasigilli l'opportunità di far tacere le dicerie alle quali ho alluso.

Mi duole che esso abbia trovato nelle mie parole una minaccia che possa il presente Gabinetto e con esso l'onor. ministro Guardasigilli cadere.

No; le mie parole sono state interpretate in un modo completamente diverso dal mio pensiero; io ho manifestato il timore, non la speranza che possa cadere il Ministero, e questo timore l'onor. Guardasigilli lo troverà ben ragionevole, avuto riguardo a ciò che purtroppo abbiamo veduto accadere nel nostro paese ed in altri.

Io poi mi sono giovato di questo argomento per cercare d'indurre il Ministero a presentar presto le leggi urgenti e necessarie e per prevenire che rimangano a mezza strada per la chiusura della sessione.

Dico una parola soltanto, relativamente alle due modificazioni al Codice di procedura civile che ho avuto l'onore di proporre, cioè a quella riguardante l'espropriazione immobiliare ed a quella dei processi per divisione.

L'onorevole ministro ha affermato che non sarebbe il caso adesso di fare grandi modificazioni, le quali dovrebbero toccare il Codice civile e profondamente il Codice di procedura.

Non ho avuto la fortuna di essere compreso. Io non ho proposto nessuna modificazione al Codice civile. In quanto al processo d'espropriazione d'immobili, mi sono limitato a chiedere che vengano semplificati gli atti di questo procedimento, che vengano alleggerite le sentenze che devono esservi pronunziate, le quali portano degli atti completamente inutili, ma che producono una spesa gravissima per l'attuale legislazione, la quale ha cambiato le tasse giudiziarie nei bolli. Quanto invece al processo per la divisione, io ho proposto una disposizione semplicissima quantunque apportatrice di grandi effetti benefici e capace di togliere gl'inconvenienti attuali di un indefinito numero di rinvii davanti al notaio prima, e davanti il tribunale poi.

Con quel mutamento che cosa si farebbe? Si obbligherebbe l'autorità giudiziaria a definire subito le questioni che le parti avessero a sottoporle.

Questo non tocca niente all'organizzazione del sistema delle divisioni, portato, sia dal Codice civile che da quello di procedura civile.

Io conchiudo quindi pregando l'onorevole Guardasigilli a volere, quando saranno pubblicati i discorsi stati oggi pronunziati, gettare uno sguardo sopra queste due proposte, e una volta si convinca che trattasi di cose facilissime, ma di un effetto molto importante, io confido che ne terrà conto negli altri progetti di modificazioni del Codice di procedura civile che intende di presentare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Io, tenendo il discorso sulle generali, ho toccato dei due argomenti a cui rivolse la sua attenzione il senatore Griffini. Capisco che egli ha ideato delle modificazioni le quali lascerebbero in certo modo anche questa parte della procedura civile integra, e che con un leggero ritocco ovvierebbe a qualche inconveniente.

Io veramente non ho avuto in animo di respingere queste modificazioni che egli ha proposte, solo, non potendo rendermene ragione, ho fatto un'osservazione generale, il che non impedisce punto che io, non fosse altro che per aderire alla cortesia colla quale egli ha rivolto le sue osservazioni al Ministero, non abbia poi ad esaminarle in seguito.

Vengo solo a diré due parole relativamente alla osservazioni fatte dall'onorevole Parenzo. La questione della postulazione presentata dall'art 156 venne da me accennata precisamente nei termini che egli ebbe ad indicare nel suo discorso.

Ma l'ho accennata nel dimostrare, a mio avviso, le ragioni che mi impedivano di portare anche una riforma su questo articolo.

Non dubito che la materia sarà esaminata e tanto più opportunamente riguardo al progetto di legge che tocca agli onorari dei patrocinatori. Questa è materia delicatissima. Tocchiamo gli interessi dei litiganti, gli interessi di una classe che ha diritto a tutti i riguardi e contro la quale inutilmente si vorrebbero avere dei

pregiudizi, quando coloro i quali hanno dei diritti da difendere sono lieti di rivolgersi ai lumi ed all'esperienza dei difensori. L'onorevole Pierantoni ha fatto delle distinzioni fra i difensori onesti e quelli che non possono aver diritto a questa qualità.

In tutte le classi vi sono delle differenze e così anche in questa, ma comunque il legislatore provvederà in modo che agli onesti sia dovuto il premio e a quelli che non lo sono sia indicato l'esempio nobile che presentano i loro colleghi onesti.

Un altro argomento delicatissimo è quello delle spese di giustizia. Capisco che l'ideale sarebbe che la giustizia non costasse niente, perchè il primo dovere sociale è quello di amministrare la giustizia, ma è pur anche consono a quel grande ordinamento che sta nell'amministrazione della cosa pubblica il far concorrere alle spese che sono necessarie a questo ramo dell'amministrazione pubblica coloro che più direttamente ne profittano.

Capisco che litiga non chi vuole, ma chi vi è costretto; ma fatto è che l'amministrazione della giustizia impone al paese, a tutti i contribuenti delle spese, alle quali è giusto che concorrano in proporzione quelli che sono obbligati a valersene. Sarà una giustizia più o meno bilanciata, ma è certo che ha un fondamento di ragione.

E a questo riguardo io mi rammento dei tempi in cui i pronunziati giudiziari erano sottoposti precisamente a dei diritti professionali e graduati. Abbiamo la fortuna di possedere in questo Consesso un egregio uomo il quale introdusse nella legge, se non erro, del 1862, il principio che pareva che si dovesse allontanare anche questa diversità di contributo. Ma al certo, se fossimo a caso vergine, mi permetta il Senato che io dica anche le mie opinioni personali indipendentemente dalla qualità che per il momento ritengo, e dall'obbligo che in certo modo imporrei ai miei colleghi; ma io sono completamente di questo avviso. Ma questo avviso deve essere subordinato, tanto più in questa materia, alle opinioni ed agli apprezzamenti di coloro che sovrintendono a questa parte della pubblica amministrazione.

Così anche per la carta bollata.

Sarà una opinione falsa la mia, perciò mi propongo di esaminarla.

Ma non voglio pregiudicare la questione. Parlerò quasi familiarmente tra colleghi, e mi si conceda la parola; fra colleghi ed amici, per spiegarci intieramente i nostri pensieri.

Ebbene io credo che la carta bollata quando costasse meno, forse finirebbe per rendere di più. In primo luogo, perchè allontanerebbe la spinta, non dico alla frode, ma agli artifici, con cui della carta bollata non si fa uso.

In secondo luogo, perchè ciò sarebbe consono anche a quei principi generali che ho accennati. Ma vi è un'altra ragione, ed è che quando si giungesse a questa diminuzione (non mi impegno in niente, tanto meno i miei colleghi) nel prezzo unitario della carta bollata, si potrebbe nuovamente imporre quello che a taluno pare una specie di pedanteria, cioè il determinare il *maximum* ed il *minimum* delle parole. Imperciocchè in allora verrebbe aumentato il numero dei fogli su cui si scriverebbe; me ne appello a quanti seggono qui egregi magistrati, a cui spetta di leggere i volumi delle liti. Mi consta effettivamente che in molte parti del Regno le scritture sono assolutamente illeggibili.

Al certo questo è contro l'interesse dei clienti; ma i clienti guardano prima di tutto di spendere meno, e non veggono l'importanza che vi sarebbe se il giudice non si dovesse cavare gli occhi, parliamoci chiaramente, per leggere scritture.

Prego il Senato di condonarmi queste dichiarazioni che sono piuttosto confidenziali, e fatte così, ripeto tra persone, alle quali professo tutto l'ossequio.

Ma questo è anche per dimostrare che se io qualche volta sono restio ad adottare completamente delle opinioni, ne accetto però la discussione come argomento e come mezzo di migliorare la posizione tanto della legislazione come di tutti i rami che vi attengono.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Costa relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Signori senatori. La discussione di questo disegno di legge ha preso, in verità, delle proporzioni inopinate. L'ora tarda ed i limiti imposti al mio ufficio di relatore, mi avvertono che non debbo seguire gli oratori che mi hanno preceduto nello esame di tutte le questioni che hanno sollevato, e che io debbo restringere il mio ragionamento a ciò

che è strettamente necessario per dimostrare che il progetto di legge proposto al suffragio del Senato risponde ad una necessità generalmente riconosciuta, e vi risponde in modo da raggiungere l'intento che si propone.

Nulla dirò ai senatori Griffini e Parenzo, che colla loro parola autorevole hanno appoggiato il disegno di legge. Mi soffermerò invece a raccogliere le osservazioni del senatore Pierantoni. Egli ha, in primo luogo, osservato che questo progetto di legge non corrisponde ad una necessità nè vera, nè urgente della giustizia, perchè la pratica ha già fatto, in gran parte almeno, quello che si vorrebbe sancire colle disposizioni legislative contenute nel progetto. Ma questa osservazione è vera soltanto in parte. È vera per una frazione, quantunque cospicua, del Regno e specialmente per le provincie meridionali, dove per consuetudine giudiziaria si sono introdotti gli espedienti che oggi si propone di tradurre in legge; ma fuori di quelle provincie, nell'alta Italia soprattutto, da un lato è ancora abbastanza frequente, quantunque vada diminuendo, l'uso del rito formale; e dall'altro il rito sommario viene osservato colle forme e nei termini testualmente stabiliti dal Codice, con tutti i pericoli, dei quali da lunghi anni si chiede inutilmente riparo.

Un progetto che intenda a questo scopo non è quindi necessario soltanto per se stesso, ma ben anco per togliere una disformità nell'osservanza del procedimento sommario; disformità che non aggiunge certamente autorità e prestigio alle vigenti leggi di rito.

Il nostro collega disse, in secondo luogo, che è inopportuno discutere questo progetto di legge, mentre l'argomento cui si riferisce è già compreso fra quelli proposti allo studio dell'imminente congresso giuridico.

A questa osservazione hanno risposto autorevolmente, e il ministro, e il senatore Parenzo.

Il ministro ha osservato, che veramente può riputarsi superfluo di attendere le discussioni di un congresso, per quanto autorevole nell'ordine scientifico, quando da 20 e più anni il Parlamento se ne è occupato; e per quattro volte, (due volte da Camera e due volte il Senato) si raccolsero concordi i voti intorno ad un progetto di legge sostanzialmente conforme a quello che l'Ufficio centrale ha cercato di propugnare.

Il senatore Parenzo, portando la questione

sul terreno pratico, ha osservato, che veramente il Congresso giuridico aveva posto all'ordine del giorno lo studio delle riforme del rito sommario quando non aveva alcun argomento per sperare, dopo tanti tentativi riusciti vani, che avrebbe formato argomento di un progetto di legge, e che questo progetto di legge sarebbe stato prontamente discusso.

Ed io mi permetto di aggiungere che il trovare iscritto nell'ordine del giorno del Congresso giuridico questa riforma è una dimostrazione ulteriore della necessità e dell'urgenza di approvarlo.

Il nostro collega fece poi una censura speciale all'articolo secondo del progetto, nel quale si delega al Governo la facoltà di fare con reale decreto le disposizioni necessarie, anche nell'ordine legislativo, per coordinare le disposizioni di questa legge con quelle della tariffa civile e del regolamento giudiziario.

Io sulla tesi di massima sono d'accordo con l'onorevole Pierantoni. Non amo le delegazioni al potere esecutivo nell'ordine legislativo; ed ho propugnato sempre, anche in quest'assemblea, questo concetto. Ma, ammessa la concordia nel principio, occorre che il collega senatore Pierantoni tenga conto dei limiti nei quali questa facoltà è delegata nell'attuale progetto di legge.

Ed è appunto per rendere omaggio alla teoria propugnata dall'onorevole Pierantoni che l'Ufficio centrale ha introdotto una lieve modificazione nell'articolo di cui si discorre, diretta a restringere i limiti, a rendere obbiettiva la delegazione della potestà di legiferare, affinché, indipendentemente dalla volontà degli uomini egregi che la dovranno esercitare, non se ne potesse abusare.

Con queste brevi osservazioni il compito del relatore sarebbe finito. Ma il Senato mi consentirà certo, colla consueta benevolenza, di dire alcune parole come senatore intorno alle questioni numerose ed importanti che vennero sollevate specialmente dal collega Pierantoni.

Il nostro collega parmi sia caduto in una inesattezza quando ha presentato il Codice di procedura civile vigente come un Codice provvisorio, soggetto a revisione; come un Codice che avrebbe dovuto essere, in un tempo più o meno lontano, riformato.

A me pare, se la memoria non mi tradisce,

che egli abbia confuso la condizione del Codice vigente con quella del Codice di procedura per le provincie subalpine del 1854, votato appunto dal Parlamento colla condizione di una revisione entro il termine di cinque anni, effettivamente avvenuta nel testo pubblicato il 20 novembre 1859. Io ho voluto riscontrare la legge del 2 aprile 1865 che ha conferito i poteri al Governo per pubblicare il Codice di procedura civile e non vi ho riscontrato che tale facoltà fosse sottoposta a qualsiasi condizione di tempo o di precarietà. Non credo quindi di ingannarmi dicendo che il supposto dal quale il nostro collega è partito per invitare il Governo a proporre una riforma del Codice di procedura civile, non è esatto.

Con ciò io non intendo dire che il Codice di procedura civile non meriti di essere esaminato, studiato e riformato. Molte e gravissime questioni necessitano di essere sottoposte a maturo studio; talune potrebbero anzi essere risolte in un senso opposto a questo che è prevalso nel Codice vigente. Basti accennare quella di cui si è parlato in questa discussione e che è proposta dal senatore Salis in un emendamento all'art. 1, se, cioè, la procedura debba avere un unico tipo o più d'uno; ovvero l'altra: se la forma di procedimento ordinario debba essere la celere o sommaria, oppure, come nell'attuale Codice, quella più complicata o formale.

È questo un argomento importantissimo che merita tutta l'attenzione del Governo: nè io voglio tralasciare di aggiungere i miei voti a quelli dell'onor. Pierantoni, perchè vi porti la sua attenzione. Ma che debba farlo per effetto di un precetto legislativo, finora trascurato, non posso ammetterlo, nè credo lo possa ammettere il Governo.

Il nostro collega Pierantoni ha pure parlato lungamente e coll'autorità che gli è consueta, delle leggi interpretative. Non credo che a me spetti di seguire il nostro collega nell'esame della grave questione, dopo che ne ha parlato con tanta autorità il guardasigilli. Dovrei però raccogliere l'invito che l'egregio collega mi ha fatto di indicare se vi sieno leggi interpretative nell'ordine giuridico ed amministrativo oltre quelle nell'ordine fiscale che egli ha citato. Ma non intendo prostrarre di soverchio e senza scopo pratico questa discussione.

Io osserverò soltanto che in Italia la tradizione delle leggi interpretative non ha mai potuto attecchire.

Noi ne abbiamo avuto una nel 1870, quella che dichiarò la conversione dei beni delle fabbricerie. Ma le questioni sollevate da quella legge e le recriminazioni alle quali ha dato luogo furono tali che non va dato certamente censura al potere legislativo se si astenne dal continuare su di una via che gli aveva procurati tanti triboli e tante spine.

È del genio italiano risolvere le questioni sul terreno pratico: e parve più conforme ai nostri costumi preferire alle leggi interpretative le leggi modificative: le quali hanno il vantaggio di non preoccuparsi del passato, di non sconvolgere interessi, di non pregiudicare condizioni giuridiche create in buona fede, e di provvedere soltanto all'avvenire.

Ma il nostro collega ha anche esteso l'ordine delle sue considerazioni a più elevata meta, quando, raccogliendo e combattendo un concetto esposto dall'onor. senatore Griffini, ha manifestato l'idea che alle leggi che rattoppiano dovessero preferirsi le leggi complesse, rivendicando al Parlamento l'attitudine a studiare, discutere e deliberare codici e leggi organiche di grande mole.

Io, per verità, credo che intorno a questa questione, non debba esservi una opinione assoluta.

In Italia si è tentato l'uno e l'altro sistema; e per dire tutto il vero, conviene confessare che non si è interamente riusciti nè con l'uno, nè con l'altro.

Se si considera la questione dal punto di vista pratico ed obbiettivo, è d'uopo convenire che le leggi brevi e parziali possono più facilmente superare le difficoltà dell'elaborazione parlamentare. Esse evitano soprattutto le coalizioni delle dottrine, degli interessi contrari e possono più facilmente raccogliere i suffragi della maggioranza.

Ma è pur d'uopo tener conto della diversa indole delle leggi che accade di riformare.

Quando trattasi specialmente di leggi organiche, si potrà forse procedere per modificazioni parziali quando trattasi di riforme nelle disposizioni accessorie e complementari: ma quando occorra di ordinare le basi e lo sviluppo dell'organico che si intende di riformare, le leggi

non potranno più riuscire allo scopo, ed è necessità affrontare il problema nei suoi termini più completi.

Citerò ad esempio l'ordinamento giudiziario.

Certo si è riusciti finora colle leggi speciali ad unificare la giurisdizione penale della Corte di cassazione, a dettare nuove norme per le ammissioni e le promozioni nella magistratura, a fare una legge di riduzione di preture; e forse si potrà procedere ancora per questa via per ridurre il numero dei tribunali e delle Corti, e per ordinare le garanzie della magistratura. Ma il giorno in cui si vorrà porre in discussione l'ordine dei giudizi e delle competenze e la composizione delle magistrature, singolari o collegiali, di nomina regia, o elettiva, o miste, non è a credersi che si possa studiare e risolvere parte a parte il problema. Converrà allora guardarlo di fronte, risolverlo armonicamente in tutti i suoi concetti fondamentali, e dargli uno sviluppo euritmico con un'unica legge che tutto lo riassume e lo comprenda.

Credo quindi, che portata la questione sul terreno pratico, non si possa ritenere preferibile in modo assoluto l'uno piuttosto che l'altro sistema; l'uno o l'altro dovrà essere preferito secondo l'indole e la portata delle riforme che si vogliono intraprendere.

Ma l'on. collega Pierantoni è andato anche più in là: egli ha escogitato e consigliato un mezzo, a suo modo di vedere, sicuro per ottenere che la preparazione delle leggi si compia con maggiore autorità e con maggiore efficacia. E tratto dalla foga della sua eloquenza ha creduto di poter fare un'amara critica del sistema delle Commissioni temporanee incaricate dello studio e della preparazione delle leggi, delle quali egli ha asserito che si è fatto in Italia deplorabile abuso. Permetta però l'onorevole collega che io dissenta. In Italia si sono avute pochissime Commissioni, ma così autorevoli che lasceranno un'orma incancellabile nella storia del nostro paese e della nostra legislazione.

Vi furono, è vero, parecchie Commissioni legislative nell'anno 1859; ma dobbiamo ricordare con orgoglio che in due o tre mesi sono riuscite a creare la legislazione amministrativa, finanziaria e giudiziaria che doveva estendersi a tutta l'Italia, tuttora in gran parte serva e divisa. I giuristi potranno forse lanciare non infondate critiche contro quel vasto piano di

riforme quasi improvvisate; ma gli italiani leggeranno sempre con legittimo orgoglio quella pagina memoranda della storia legislativa e politica del Piemonte, che seppe con tanta virilità di propositi affermare nella legislazione quella unità che più tardi soltanto ha potuto conseguire.

Fu poi la Commissione legislativa del 1865; la quale ha lasciato una traccia autorevole del suo valore, se non altro, nel Codice civile, perenne monumento di sapienza e di progresso civile.

Fu quindi la Commissione diuturna, per quanto più volte trasformata, per la formazione del Codice penale, che condusse innanzi i suoi lavori dal 1866 al 1889.

Fu finalmente la Commissione per la preparazione del Codice di commercio presieduta da un giureconsulto che tutta Italia onora, e della quale spesso il nostro collega Pierantoni ricorda il nome in Senato, la quale ha condotto a compimento un Codice, che spero non avrà le censure dell'onor. Pierantoni.

Senza censurare il sistema delle Commissioni conviene piuttosto esaminare se possono essere sostituite da nuovi e più efficaci strumenti di preparazione legislativa.

Ed anche qui sono lieto di trovarmi d'accordo in un punto con l'onor. Pierantoni. Io consento con lui che sia necessario mantenere una tradizione costante negli studi legislativi; tradizione che pur troppo manca, che non può essere mantenuta dal Consiglio di Stato; e che manca precisamente nel Ministero di grazia e giustizia, dove è più necessaria, mentre coi diversi Consigli speciali permanenti, esiste pressochè in tutti gli altri Ministeri.

Ma anche questo pensiero, che è buono, non è nuovo.

Io ricordo che nel 1865 nel Ministero di giustizia esisteva un Ufficio apposito incaricato della preparazione delle leggi, di seguirne l'applicazione, di coordinarne l'interpretazione, di conservare, in una parola, la tradizione legislativa. E quali frutti abbia dato si può scorgere dai Codici e dalle leggi in quel torno di tempo pubblicati.

Io ricordo ancora un tentativo fatto in questo senso dall'onor. Zanardelli, il quale cercò d'impiantare nel suo Ministero il casellario della giurisprudenza, nell'intento di raccogliere tutti

gli elementi forniti dalla giurisprudenza per studiare e preparare la riforma delle leggi.

Quei concetti erano buoni, ma non ebbero seguito: e giacchè l'onor. Pierantoni ha sollevato questa questione, non parmi inutile pregare il guardasigilli di volerli raccogliere. Essi contengono forse il germe di un'istituzione alla quale auguro che il guardasigilli voglia dare il suo nome, seguendo però una via diversa da quella che, a quanto parmi, l'onor. Pierantoni gli ha additato...

Senatore PIERANTONI. Non ho fatto questione di sistemi.

Senatore COSTA, *relatore*... Concludendo intorno a questo argomento, io debbo dichiarare che non posso esprimere il parere dell'Ufficio centrale sull'ordine del giorno proposto dall'onor. Pierantoni, trattandosi di argomento affatto estraneo alla legge della quale si discute.

Quanto a me, io prego il nostro collega Pierantoni di non voler insistere nel suo ordine del giorno, e di volersi ritenere pago delle dichiarazioni del guardasigilli, il quale certamente farà tesoro dei suoi consigli e delle sue proposte.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Tra la promessa del ministro guardasigilli di voler parlare ai colleghi, appalesando un voto negativo alla mia proposta e l'invito del mitissimo amico on. Costa, di contentarmi della bontà ministeriale, vi è una terza deliberazione e la migliore.

Io ritirerò l'ordine del giorno, per esercitare la prerogativa dell'articolo 10 dello Statuto, ordinato dall'articolo 72 del regolamento dell'assemblea. E questo sarà fatto.

Intanto io debbo rispondere brevi ragioni ad alcune delle cose dette dal mio amico il senatore Parenzo. Egli ha detto che non interpreta l'articolo 73 così come l'ho interpretato io. Io non feci interpretazioni: ho ricordata l'origine storica, la funzione costituzionale di quell'articolo; quello che ho detto è verità, è vangelo; l'articolo non patisce differenza di pensiero.

Non ho vagheggiato l'opinamento a modo romano, ma per rendere celere e giusta la decisione del giudice.

Sono lieto che l'on. relatore abbia riconosciuto che c'era da fare qualche cosa. Ma non comprendo come egli, che ha ricordati i tentativi ministeriali, ossia, il casellario della giurispru-

denza ordinato dallo Zanardelli e i lavori delle Commissioni legislative, embrioni sorti per atti di ministro, che un ministro successore distrusse, non abbia dato il voto favorevole per un invito a studiare un organismo duraturo.

Però, debbo dirlo, la discussione mi ha fortemente meravigliato, mentre io aveva dichiarato che riconosceva l'utilità di questa legge, perchè mutava in legge la consuetudine di molté magistrature e nel dir ciò non ho pensato, nè al mezzogiorno, nè ad altra regione italiana, ho subito recata tutta la mia attenzione al dovere di riveder le leggi. Gli oratori han voluto fare di me un avversario del disegno ed han voluto rinvenire in poche mie parole mal comprese e mal riferite argomento per fare una discussione generale.

No, io vi aveva chiamati in aere più respirabile. Non ho pensato di discutere le tariffe, non credo serio di far discussione sull'appellativo di leggina, dato al progetto. Io ho ricordato la promessa assunta dal potere legislativo di rinnovare questa legge di procedura; ho detto che questo impegno deve essere mantenuto.

L'on. senatore Costa ha creduto che io abbia fatto confusione con la legge di procedura del 1854 in Piemonte. Io non era in Piemonte in quel tempo, era un giovanetto che andava a scuola, non sapeva neppure che un giorno saremmo stati cittadini di una sola patria. Io ho parlato della procedura civile del 1865, pubblicata per legge di pieni poteri. Ho ricordato che quando la Camera ed il Senato non potettero discutere ed emendare il progetto, perchè urgeva di trasferire la capitale in Firenze e di unificare le procedure, ricordo di antichi tempi, il potere legislativo, facendo atto di necessità politica, diè la delegazione del suo potere al Governo per far pubblicare senza discussione il Codice di procedura; ho ricordato che fece il grave sacrificio dopo la promessa di una non remota revisione.

Dopo ciò non ho voluto distinguere le leggi modificative dalle leggi interpretative, non fare questione di retroattività, controversie da tribunali, non pertinenti al Senato; ho reclamato, pensoso delle condizioni del paese, una riforma che ponga fine all'amministrazione della giustizia dispendiosa, pigra, piena di cavilli, oppressa da forme giudiziarie, che mentre agitano la Società, non fanno la fortuna di nessuno.

Questo solo credeva, che quando chi vive in parte della vita del foro ha avuto il coraggio di parlare con tanta indipendenza dei difetti della giustizia, avrebbe potuto raccogliere qualche lode dai colleghi ed averli a compagni nell'opera, ma non avversarii disposti ad impedire persino un invito a studiare una riforma.

Meglio mi aspettava dall'ingegno e dal carattere degli oratori, che si sono smarriti in cose irrilevanti. Per esempio, ho io detto che avrei desiderato che questa legge fosse venuta in discussione dopo i voti del Congresso giuridico; ma non ho fatto proposta sospensiva, non questione pregiudiziale. Non l'avessi mai esposto questo desiderio. L'on. guardasigilli, l'on. Parenzo l'hanno preso a discutere con grande calore, per sostenere che non era da aspettare il Congresso giuridico.

Potevo capire la discussione, se io avessi formulata una questione pregiudiziale e chiesta la sospensiva. Avete voluto fare dei discorsi che non mi riguardavano. Tutto quello che avete detto è roba, che non mi riguarda (*risa*).

Però alla fine non avete potuto disconoscere che vi sia molto da fare; e il silenzio dei magistrati che qui seggono ha certamente per me un gran valore. I magistrati sono al certo ottimi, abili, dotti, ma non possono cozzare contro il fato, contro la necessità, che per la grande discrepanza di sentenze e la confusione delle leggi, si faccia studio per riformarle.

Noi unificammo sette Stati divisi da secoli, che avevano leggi, consuetudini disparate; quest'opera di unificazione fu affrettata; l'opera di revisione è una necessità sociale, politica.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirato l'ordine del giorno dell'on. Pierantoni, e nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale rimandando la discussione degli articoli a domani.

Prego i signori senatori di volersi riunire domani al tocco negli uffici; ed alle due si terrà seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interpellanza del senatore Majorana-Calatabiano al presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi, delle finanze e del Tesoro intorno all'indirizzo economico finanziario del Governo.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni agli articoli 389 e 390 del Codice di procedura civile relativi ai casi ed al rito del procedimento sommario;

Approvazione di una maggiore spesa di L. 12,038 32 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione della maggiore spesa di L. 170 37 al cap. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per il 1890-91;

Approvazione della maggiore spesa di L. 75,117 85 al cap. 22 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1890-91;

Convalidazione del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7051, riguardante la ricostruzione del palazzo demaniale detto il « Broletto » in Milano.

III. Relazione sulle petizioni.

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori segretari di procedere alla enumerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, procedono allo scrutinio delle urne).

#### Risultato di votazioni.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui progetti di legge:

Modificazioni della legge 24 giugno 1888 sull'abolizione delle servitù di pascolo nelle provincie ex-pontificie.

Votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	97
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva).

Conversione in legge del R. decreto 10 agosto 1890, n. 7038, autorizzante alcuni comuni ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limitemedio del triennio 1884-85-86.

Votanti . . . . .	103
Favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	22

(Il Senato approva).

Domani alle 2 seduta pubblica coll'ordine del giorno che ho già indicato.

La seduta è sciolta (ore 6 e 15).